SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 129

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 19 ottobre 2004)

INDICE

BASTIANONI: sul personale A.T.A. (4-01345) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 7489

COLETTI: sull'edificio scolastico ceduto dal comune di Vasto alla provincia di Chieti (4-06444) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7490

COSTA: sul personale A.T.A. (4-06065) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7493

CURTO: sul regime dell'IVA per le imprese turistiche (4-04671) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 7495

CUTRUFO: sull'istituzione di un comparto separato di contrattazione riguardante il personale dei ministeri (4-06881) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 7497

DE PETRIS: sull'Istituto professionale alberghiero di Formia (4-06902) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7501

FABRIS: sul patentino per la guida dei ciclomotori (4-05530) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7503

sul patentino per la guida dei ciclomotori (4-06728) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7506

sul patentino per la guida dei ciclomotori (4-06755) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 7508

sul rapimento di un cittadino iracheno residente in Italia (4-07298) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7511

FALCIER ed altri: sul regime dell'IVA per le imprese turistiche (4-04668) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 7513

sulla strada statale n. 14 nei pressi di San Donà di Piave (4-07049) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 7514

FAVARO ed altri: sulla formazione scolastica relativa alle nuove tecnologie didattiche (4-05560) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 7515

FLAMMIA: sulla Mulat (4-06642) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 7516

FLORINO: sulla situazione nel comune di Ercolano (4-05261) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7518

sulla situazione nel comune di Ercolano (4-05501) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7519

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

GUERZONI: sui controlli fiscali nel settore tessile (4-05622) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 7520

KAPPLER: sulla società Capitale lavoro (4-06309) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 7522

MALABARBA: sulla vicenda del militare Giuseppe Carlino (4-06429) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 7524

MARINO ed altri: sulla situazione in Palestina (4-06822) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7526

MARTONE: sulla morte in carcere di un presunto terrorista di al Qaida (4-07370) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7528

MEDURI ed altri: sul dottor Macrì (4-04780) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7530

MUGNAI: sull'industria ad alta tecnologia (4-06732) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 7532

PASINATO ed altri: sulla vigilanza nel settore dei lavori pubblici (4-06292) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 7534

PASSIGLI: sul ritardo nel pagamento delle spettanze alle cooperative appaltatrici delle pulizie degli istituti scolastici di Firenze, Signa e Lastra (4-04291) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 7539

PERUZZOTTI: sulla ATEA di Bardello (4-07065) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 7541

PETERLINI: sul rapimento delle due volontarie italiane in Iraq (4-07326) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7544

SODANO Calogero ed altri: sull'energia nucleare (4-05066) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 7546

SODANO Tommaso: sulla fruizione delle ore di permesso sindacale (4-06617) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 7551

sulla Gardenia s.p.a. (4-06620) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 7554

TATÒ: sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-05216) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7557

VALLONE: sulla realizzazione di *spot* da parte del Ministero delle attività produttive (4-06831) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 7558

BASTIANONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 30 dicembre 1999 a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 articolo 8 «Trasferimento di funzioni e personale A.T.A dall'Ente Locale allo Stato», il Consorzio Sociale Servizi Generali di Ancona stipulava un contratto di appalto per i servizi di pulizia e custodia nelle scuole statali della provincia di Ancona e Macerata;

successivamente, in data 14 luglio 2000, il consorzio stipulava una convenzione per lo svolgimento di funzioni A.T.A. nell'istituzione scolastica dell'I.C. di Filottrano, Chiaravalle, Camerata Picena, Esanatoglia fino al 30 giugno 2001 e successiva proroga per ulteriori due mesi secondo le disposizioni contenute nella nota ministeriale n. 98 del 6 giugno 2001;

con nota n. 446 del 17 settembre 2001 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato facoltà ai provveditorati di procedere ad una ulteriore proroga fino al termine del corrente anno finanziari;

il Consorzio ha sempre svolto tali funzioni con la massima cura, ma il Provveditorato agli studi di Ancona non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto restando inadempiente dal marzo 2001, sicchè il Consorzio stesso si trova in estrema difficoltà per il pagamento degli stipendi agli oltre 200 dipendenti,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire al Provveditorato di Ancona di attivarsi per l'immediato pagamento dei corrispettivi dovuti al Consorzio.

(4-01345)

(31 gennaio 2002)

Risposta. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'onorevole interrogante lamenta inadempienze dell'ex Provveditorato agli studi di Ancona (ora Ufficio scolastico regionale per le Marche – Centro servizi amministrativi di Ancona) per quanto riguarda il pagamento delle competenze dovute dal marzo 2001 al Consorzio sociale servizi generali di Ancona per l'espletamento del servizio di pulizia in scuole statali della provincia di Ancona e della provincia di Macerata.

A tale proposito, si fa innanzi tutto presente che sono risultate largamente insufficienti le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali in sede di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dipendente dagli enti locali, senza oneri per lo Stato. Per effetto della stessa legge n. 124/1999, come è noto, sono

stati trasferiti allo Stato, sempre senza previsione di oneri, anche i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Ciò ha comportato un onere assai rilevante, non previsto nè coperto dalla legge n. 124/1999, e, pertanto, si è reso necessario reperire ulteriori ingenti risorse finanziarie.

Del problema si è fatto carico questo Governo, che ha provveduto a risolverlo con il decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 22 novembre 2002. L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 212/2002 ha disposto, infatti, l'integrazione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire i pagamenti riguardanti il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali. L'incremento degli stanziamenti è stato di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

L'intervento attuato con il sopra citato decreto-legge ha consentito di soddisfare tutte le esigenze finanziarie pregresse derivanti dai contratti in questione, ivi comprese, quindi, quelle delle scuole menzionate nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(7 ottobre 2004)

COLETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 (Norme per l'edilizia scolastica) dispone che "gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle Province";

il dettato normativo prevede che siano da considerarsi trasferibili tutti quegli immobili utilizzati per l'istruzione secondaria alla data di entrata in vigore della legge n. 23/1996;

a Vasto si è verificata una situazione grave e nel contempo paradossale: il comune, proprietario dell'edificio scolastico dove ha sede l'istituto magistrale Pantini e della palestra limitrofa, ha ceduto alla provincia di Chieti il solo istituto scolastico, ma si rifiuta di trasferire la palestra, sostenendo che "essa non è di pertinenza dell'istituto magistrale", nonostante la palestra si trovi all'interno del cortile della scuola, a 17 metri dall'edificio principale, ed è sempre stata la sede di svolgimento delle attività didattiche del Pantini;

in data 2 settembre 2003 la Provincia di Chieti (prot. n. 2464/299) ha richiesto al Comune di "avviare le procedure per il completamento del trasferimento dell'intero plesso scolastico costituente l'istituto magistrale Pantini e nello specifico integrare e completare l'atto di convenzione per il trasferimento di immobili scolastici" ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e segg., della legge n. 23/1996, "effettuando il trasferimento della predetta palestra e delle aree pertinenziali";

il comune di Vasto non ha dato mai seguito alla richiesta formulata dalla provincia di Chieti;

la palestra negli ultimi anni è stata arbitrariamente concessa in uso ad associazioni sportive senza chiedere il preventivo assenso della scuola e senza imporre alcun obbligo per ciò che attiene la sicurezza, la tutela delle attrezzature, la pulizia dei locali;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 dà facoltà alle istituzioni scolastiche di garantire e disciplinare l'esercizio del diritto degli studenti a svolgere proprie iniziative nei locali scolastici e la legge n. 289/2002 prevede l'utilizzo delle palestre da parte di associazioni sportive dilettantistiche, ma compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, comprese quelle extracurriculari;

la protervia dell'Amministrazione comunale di Vasto ha fatto sì che gli 800 studenti dell'istituto magistrale Pantini ormai da anni siano costretti a subire il disagio di recarsi in una palestra distante vari chilometri dalla sede dell'istituto, e vedono così compressa la possibilità di svolgere le ore di educazione fisica previste nei programmi scolastici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine ispettiva che accerti le responsabilità del mancato trasferimento della palestra alla disponibilità della scuola e favorisca il sollecito utilizzo della struttura stessa da parte degli alunni.

(4-06444)

(23 marzo 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto con la quale si chiedono interventi per risolvere i problemi derivanti dalla impossibilità, per gli studenti dell'Istituto magistrale «Pantini» di Vasto (Chieti), di utilizzare i locali della palestra adiacenti all'istituto medesimo.

Premesso che in materia di edilizia scolastica la normativa di riferimento è la legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 che riserva la programmazione delle opere alle Regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento, la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli Enti locali, Comuni e Province, puntualmente obbligati, e che compete ai Comuni la fornitura dei locali scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed alle Province la fornitura degli edifici per le scuole secondarie di secondo grado, si comunica quanto riferito in merito dal Direttore generale regionale per l'Abruzzo.

Nel gennaio 1998 il Comune di Vasto ha ceduto, con apposita convenzione, in uso gratuito ed a tempo indeterminato, alla Amministrazione provinciale di Chieti l'edificio scolastico che ospita gli uffici e le aule dell'istituto in parola: tale convenzione, però, non contemplava la cessione della palestra, ubicata nel cortile recintato della scuola, che per circa quaranta anni è stata utilizzata come sede per lo svolgimento delle attività motorie.

Il Comune di Vasto ha mantenuto, quindi, la proprietà della palestra consentendone l'uso gratuito alla scuola, non alla provincia; successivamente non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione e l'utilizzo della palestra è stato concesso a private associazioni sportive senza imporre loro l'obbligo della pulizia e del rispetto dei beni scolastici e, pertanto, al momento, l'impianto è stato dichiarato inagibile.

Il Comune, sostenendo che la palestra non è «scolastica», ha autonomamente predisposto un progetto di ristrutturazione e dato in appalto i lavori, per la cifra di euro 230.000,00 per la sua trasformazione in un impianto sportivo comunale a beneficio delle associazioni sportive della città: l'istituto «Pantini» potrà disporre della nuova struttura a condizione che le attività vengano programmate e gli orari di utilizzo notificati al Comune medesimo che potrà effettuare controlli in merito.

Il Dirigente scolastico ha ritenuto che il Comune di Vasto avesse violato la legge n. 23 del 1996 rifiutandosi di cedere la palestra alla Provincia e modificandone, con decisione unilaterale ed arbitraria, la destinazione d'uso e che avesse altresì violato l'articolo 12 delle legge n. 517 del 1977 che prevede la possibilità che gli enti proprietari di strutture scolastiche possano concederne l'utilizzo a privati, previo assenso del Consiglio di Istituto ed a condizione che siano garantite la sicurezza, la salvaguardia delle attrezzature e dei beni della scuola, la pulizia dei locali.

Il Dirigente medesimo, pertanto, in data 27 ottobre 2003 ha inviato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila una formale richiesta di parere in merito alle seguenti problematiche:

se la scuola avesse il diritto di pretendere una palestra «scolastica» fornita dalla Provincia come stabilisce la legge n. 23 del 1996;

se il Comune di Vasto, rifiutandosi di trasferire alla Provincia la palestra e modificandone la destinazione d'uso, avesse violato una legge dello Stato;

se fosse possibile adire le vie della giustizia amministrativa e/o penale per imporre al Comune di Vasto il rispetto delle leggi;

se l'eventuale azione legale dovesse essere intrapresa dallo Stato o dalla Provincia.

Il Direttore generale regionale per l'Abruzzo ha chiesto, con lettera prot. n. 919 del 23 marzo 2004, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Chieti di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di garantire un regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica agli studenti dell'Istituto Magistrale di cui si tratta.

Ad oggi, pur sollecitata, non è pervenuta alcuna risposta.

Si comunica infine che gli studenti, nel frattempo, svolgono le loro lezioni di educazione fisica presso il Palasport comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

Aprea

(7 ottobre 2004)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'attuale ordinanza ministeriale, nonché il contratto collettivo firmato il 27 gennaio 2004 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle organizzazioni sindacali, riconoscono ai soli docenti di ruolo, che hanno superato un pubblico concorso, 12 punti ai fini dei trasferimenti;

che a coloro che, pur non essendo docenti di ruolo, sono in possesso di abilitazione conseguita in data 10 marzo 1995, mediante il concorso di riconversione professionale abilitante (decreto legislativo n. 297/1994, art. 473) istituito con decreto dirigenziale del 28 dicembre 1994 e tenuto presso l'ITC Giulio Cesare di Bari, non è stato riconosciuto nessun punto ai fini del trasferimento;

che il suddetto concorso è stato bandito al fine di utilizzare il personale in esubero anche in ruoli diversi;

che l'art. 470 della suddetta legge, salvaguardando il criterio prioritario di un più proficuo impiego del personale, dichiara che specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e quella territoriale, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni di cui al successivo art. 479 ai passaggi di cattedra e di ruolo;

che dal dettato dell'art. 473 si evince che al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica, sono effettuati corsi aventi, ove necessario, carattere abilitante;

che alla luce di tutte queste considerazioni è evidente che il legislatore ha voluto sanare un rapporto di lavoro fino al 1995, riconoscendo tra l'altro anche il concorso di riconversione, del quale nell'attuale ordinanza ministeriale non c'è menzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riconoscere anche ai docenti di ruolo abilitati con il concorso di riconversione lo stesso diritto di coloro che hanno superato un concorso ordinario, atteso che l'attuale ordinanza ministeriale, con riferimento al personale ATA (cfr. nota 9-10 della tabella di valutazione), attribuisce lo stesso punteggio

a coloro che sono stati inclusi nella graduatoria di cui all'art. 557 del decreto legislativo n. 297/1994.

(4-06065)

(4 febbraio 2004)

Risposta. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si chiede che ai docenti di ruolo e non di ruolo che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, istituiti ai sensi dell'articolo 473 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, sia riconosciuto, ai fini della mobilità, lo stesso punteggio previsto per i docenti che abbiano superato un pubblico concorso ordinario, per esami e titoli

Va innanzi tutto chiarito che il Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 27 gennaio 2004 e la relativa ordinanza ministeriale n. 9 del 28 gennaio 2004 disciplinano la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; pertanto tutti i punteggi inseriti nelle relative tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini dei trasferimenti e passaggi riguardano esclusivamente il personale di ruolo della scuola.

Per quanto concerne i 12 punti citati nell'interrogazione, come è noto, detto punteggio viene riconosciuto a tutti coloro che abbiano superato un pubblico concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza; nella tabella di valutazione, nella nota (10), è chiaramente indicata l'esclusione dei concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

Come già precisato in risposta all'interrogazione 4-04509 presentata dall'onorevole interrogante il punteggio aggiuntivo di cui trattasi fu introdotto dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1972, n. 270, e nacque, esclusivamente, nell'ottica di voler dare un riconoscimento a tutti coloro che erano entrati in ruolo nella scuola in seguito al superamento di un pubblico concorso, a fronte di coloro che erano invece entrati in ruolo in base a delle leggi speciali.

Va anche chiarito che il titolo relativo al conseguimento di una abilitazione non trova alcun riconoscimento in alcun punto del suddetto contratto sulla mobilità in quanto il possesso dell'abilitazione è un requisito essenziale al fine di un'eventuale richiesta di passaggio di cattedra o di ruolo.

Per quanto riguarda in particolare i corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo n.297/94, aventi, ove necessario, anche valore abilitante, si precisa che trattasi di normali corsi (e non concorsi) organizzati dagli ex provveditorati agli studi e programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici; detti corsi sono svolti solo per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per gli insegnamenti cui si riferiscono i corsi stessi.

Il fine dell'attivazione dei corsi in parola è stato soltanto quello di agevolare il personale docente, rendendo possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione all'emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale stesso e in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento.

In merito al punteggio riconosciuto al personale ATA (punti 12), cui si fa cenno nell'interrogazione per sostenere la richiesta, si fa notare che, anche in questo caso, si tratta di una inclusione in una graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o al ruolo di livello superiore, di cui all'articolo 557 del decreto legislativo 297/94, i cui bandi sono stati emanati, con periodicità biennale, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Infine, si fa presente che, in sede di contrattazione, non si è mai ritenuto opportuno dare alcun riconoscimento a quei titoli (ad esempio il primo diploma di laurea e l'abilitazione) il cui possesso risulta essere, attualmente, requisito necessario per poter accedere al ruolo o per ottenere il passaggio ad altra classe di concorso o ad altro ruolo.

Per le sopra esposte considerazioni, la richiesta di cui trattasi non trova, allo stato, riconoscimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(6 ottobre 2004)

CURTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

le recenti vicende legate ai conflitti internazionali e al terrorismo hanno fortemente condizionato, e tutt'ora condizionano, il comparto turistico;

dalla Puglia in piu'circostanze si sono levate molte voci tendenti a chiedere interventi capaci di rendere – può apparire paradossale ma è così – virtuosa e positiva tale situazione;

tra le proposte avanzate spiccano sicuramente quelle relative alla modifica degli atteggiamenti fino ad oggi assunti dalla compagnia di bandiera Alitalia, sicuramente penalizzanti per la Puglia sia sul versante delle tariffe sia sul versante della pianificazione del numero dei voli, nonche'-degli stessi orari. Al contrario, Trenitalia molto tempestivamente ha accolto la richiesta di ridurre le tariffe ferroviarie al fine di promuovere il turismo da e per la Puglia;

non vi è stato, invece, sino ad oggi, alcun cenno ad un problema che l'interrogante ritiene strutturale e i cui benefici, ove dovesse essere superato e risolto, risulterebbero essere permanenti e definitivi: il riferimento è al regime dell'IVA, che in altri Paesi europei a vocazione turistica è sicuramente più favorevole all'espansione del settore (rispetto all'I-

talia, che sconta l'aliquota del 10%, il Portogallo sconta il 5%, la Francia il 5,5%, l'Olanda il 6%, la spagna il 7%, la Grecia l'8%),

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro al riguardo, se non ritenga egli di dover assumere le iniziative piu'idoenee al fine di ridurre l'IVA per il settore turistico, armonizzandola dunque a quella applicata negli altri paesi europei, e verificare altresì l'ipotesi di deducibilità dell'imposta per le spese alberghiere e di ristorazione.

(4-04671)

(5 giugno 2003)

Risposta. – L'onorevole interrogante ha auspicato l'armonizzazione dell'aliquota IVA con quella praticata negli altri Paesi europei nel settore del turismo al fine di incentivare tal settore, anche mediante l'introduzione della possibilità di dedurre l'IVA per le spese alberghiere e di ristorazione.

Al riguardo il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate precisano che, ai sensi dei numeri 120 e 121 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, «le prestazioni rese a clienti alloggiati» nelle aziende alberghiere, nonché «le somministrazioni di alimenti e bevande», sono soggette ad aliquota IVA del 10 per cento.

Tale imposta, inoltre, ai sensi dell'articolo 19-*bis*-1, lettera *e),* del citato decreto, risulta indetraibile per le imprese diverse da quelle che hanno come oggetto l'attività alberghiera o di ristorazione.

Il Dipartimento per le politiche fiscali evidenzia, poi, che al punto 11 dell'allegato H alla direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 è previsto che le prestazioni relative all'alloggio fornito da alberghi e simili possono essere assoggettate all'aliquota IVA ridotta che, ai sensi dell'articolo 12 della citata Direttiva, può essere stabilita in misura non inferiore al 5 per cento e che, come è noto, in Italia è fissata nella misura del 10 per cento ai sensi della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che un'ulteriore riduzione di tale aliquota, se realizzata, comporterebbe una notevole perdita di gettito e vanificherebbe nel contempo l'intendimento perseguito dal legislatore di ridurre il ventaglio delle aliquote applicabili a due soltanto, una ridotta e una ordinaria (rispettivamente del 10 e del 20 per cento).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

Molgora

(13 ottobre 2004)

CUTRUFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che, a norma dell'articolo 95 della Costituzione, il Presidente del Consiglio è responsabile della direzione della politica generale del Governo e del mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo di esso;

che al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di sicurezza, coordinamento tra le varie forze dell'ordine, protezione civile, elezioni, stranieri, cittadinanza, *racket* e usura, immigrazione, nonchè rapporto con le autonomie locali e conoscenza dei fenomeni locali:

che tali vitali compiti, come anche quello di referente governativo tra centro e periferia, tanto più utili quanto più l'ordinamento va assumendo forme decentrate o di tipo federale, vengono svolti grazie anche all'impiego di circa 21.000 unità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

che la legge 1º aprile 1981, n. 121, in materia di ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ha inteso affermare determinate specialità delle funzioni del personale del Ministero dell'Interno e con l'art. 43 della stessa norma ha introdotto un impianto ben delineato che prevede la collaborazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno con la Polizia di Stato e che con riguardo a quello stesso personale, destinatario di tali specifiche finalità, è rimasto inalterato;

che l'accordo del 3 aprile 1997 sull'art. 36 della legge n. 121/81, cosidetta «direttiva Napolitano», è tuttora rimasto inapplicato;

che l'attuale impianto contrattuale e normativo di carattere privatistico è passato, per quanto riguarda in particolare il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, da un assetto specialistico di quel personale ad una politica che, all'opposto, non tiene conto di rilevanti elementi, specifici di quella Amministrazione, per i quali rimane opportuna l'effettuazione di alcuni distinguo;

che, per quanto attiene al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le norme di raccordo siglate il 22/10/97, nel quadro dell'allineamento della normativa speciale del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/92 all'attuale normativa generale di comparto, non sono mai state effettivamente attuate;

che il vigente quadro normativo scaturito dalla privatizzazione del pubblico impiego, così come l'art. 1 delle norme di raccordo siglate in data 22/10/97, aveva imposto la definizione di una demarcazione del ruolo della carriera prefettizia rispetto alle competenze da attribuire al personale contrattualizzato;

che ad oggi il Dicastero dell'interno trova notevoli difficoltà ad effettuare tale operazione di concreta sinergia tra il personale di diversa natura contrattuale e quello «privatizzato», il quale risulta impiegato in tutti i settori vitali della macchina burocratica andando spesso a surrogare il personale della carriera prefettizia e della Polizia di Stato;

che il personale dell'Amministrazione civile dell'interno continua a svolgere con particolare risultato ed efficacia, anche presso sedi ad alto rischio ed obiettivi sensibili, funzione di collaborazione con la Polizia di Stato in ogni ordine di sicurezza nonché di primario impegno nell'azione di funzione di governo presso le Prefetture-UTG;

che il personale dell'Amministrazione civile dell'interno rappresenta una specialità nell'ordinamento del Ministero dell'interno, presente nelle strutture centrali come in quelle dislocate su tutto il territorio nazionale, laddove è impegnato in delicati compiti attinenti ai servivi di polizia, sicurezza, protezione civile, svolgimento di elezioni, cittadinanza, lotta contro il *racket* e l'usura, rapporto con le autonomie locali e nella politica di regolarizzazione dell'immigrazione, in ultimo nel delicato compito di attuazione della cosiddetta «legge Bossi-Fini»;

che il riconoscimento delle specificità delle funzioni del personale civile dell'interno non farebbe altro che ribadire un principio, già affermato dalla legge n. 121/81, che riconosce un ruolo particolare e speciale al Ministero dell'interno, Dicastero che, nonostante le riforme nella pubblica amministrazione operate dal decreto legislativo n.29/93 e dalla legge n. 59/97 e successive integrazioni e modifiche, continua a mantenere sostanzialmente la medesima struttura acquisendo, inoltre, sempre maggiori competenze statali in aggiunta alle già delicate funzioni di tutela della sicurezza sul territorio;

che l'esigenza di garantire un alto livello di efficacia all'azione complessiva delle istituzioni nella salvaguardia delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza pubblica impone innanzitutto il rafforzamento della presenza e della capacità di iniziativa delle forze di polizia sul territorio, anche in considerazione dell'attuale grave allarme internazionale;

che occorre senz'altro riconoscere al personale dell'Amministrazione civile dell'interno una specificità ordinamentale che superi il regime contrattuale attuale;

che anche presso il Dicastero degli affari esteri esiste una realtà simile, laddove la carriera diplomatica comprime e distanzia la funzionalità determinante del personale civile contrattualizzato di quella amministrazione, che consta di circa 5.000 unità presenti in ogni sede in Italia e all'estero;

che al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni

politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM;

che il Ministero degli affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono attualmente disciplinati dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Quest'ultimo è stato, di recente, modificato e aggiornato. Nel 2003, per fornire risposte adeguate alle moderne esigenze di politica estera del Paese, la legge 23 aprile 2003, n.109, ha introdotto sostanziali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, mentre con il decreto del 18 febbraio è stata riformata l'articolazione interna degli uffici, affiancando alle tradizionali direzioni generali competenti per materia delle nuove direzioni competenti per area geografica, nonché creando una nuova direzione competente per le questioni amministrative e la gestione del bilancio del Dicastero;

che nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri, tramite gli uffici centrali e consolari e le rappresentanze diplomatiche, ove sono impiegati con compiti di alta qualificazione dipendenti dell'amministrazione civile, assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale;

che similmente alle Prefetture-UTG, le Ambasciate hanno competenza di protezione civile per gli italiani all'estero, responsabilità in materia di cittadinanza, immigrazione, patenti, estradizioni, detenuti nonché competenze di pubblica sicurezza per gli italiani all'estero, rapporti con le autorità locali, mediazione sindacale e commerciale con le parti;

che in sintesi i due Dicasteri assolvono, con funzioni simili, la delicata funzione di rappresentanza dello Stato e del Governo in Italia e nel mondo e molti sono i punti in comune tra i due Dicasteri anche in tema di organizzazione degli uffici;

che nell'ambito della normativa vigente le principali competenze esclusive dello Stato centrale coincidono con le funzioni della politica interna di coesione e sicurezza nazionale e di politica estera e sicurezza esterna, si ritiene necessaria ed indispensabile la creazione, con sicuro giovamento dell'apparato burocratico ed organizzativo, di un comparto separato per le funzioni e la contrattazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale dell'Amministrazione civile degli affari esteri. Un complessivo ammodernamento del sistema amministrativo, coerentemente con le dinamiche politiche attuali, non può tralasciare le risorse umane. Alcune deleghe al Governo per il riordinamento degli apparati statali ed un riassetto della struttura organizzativa del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG e del Ministero degli affari esteri dovranno anche occuparsi dell'elasticità degli apparati, soprattutto di quelli più vicini all'area di governo;

che nonostante il permanere di un determinante ed indispensabile impiego del personale «contrattualizzato» nelle Amministrazioni dell'interno e degli esteri, la legge n. 139/2000 e relativo regolamento attuativo, in materia di riordino della carriera prefettizia e diplomatica, ha di fatto negativamente reso ancora più evidente il divario tra le diverse dinamiche contrattuali presenti in quegli stessi Dicasteri;

che tale divario potrà essere superato aggregando anche il restante personale di qualifica dell'interno e degli esteri anche solo con l'individuazione di una specifica autonomia contrattuale,

si chiede di sapere:

al fine di assicurare la maggiore funzionalità ed efficienza dell'apparato organizzativo dei Dicasteri dell'interno e degli affari esteri, se non appaia coerente la costituzione di un nuovo comparto ricomprendente i due Dicasteri degli esteri e dell'interno, vista la sinergia di funzioni e finalità dei Dicasteri in questione che legittima una riorganizzazione dello stesso personale dipendente nonché la disciplina negoziale in vigore per l'individuazione dei comparti nell'ambito del pubblico impiego e la possibilità di istituire nuovi comparti di contrattazione;

se non si ritenga opportuno promuovere un atto di indirizzo per l'istituzione di un comparto separato di contrattazione riguardante il personale civile «contrattualizzato» del Ministero dell'interno e degli affari esteri al fine di ottenere maggiore snellezza nell'apparato dei livelli contrattuali, aderire ai requisiti di maggiore economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché ottenere maggiore funzionalità nei due Dicasteri strategici per la conduzione dell'attività di governo del Paese ed in termini di sicurezza e controllo del territorio. Ció si giustifica, inoltre, per le strette affinità tra le due Amministrazioni, per la struttura gerarchica e le carriere che vantano peculiarità uniche e specifiche all'interno del pubblico impiego, oltre ad analogie chiare tra le carriere dirigenziali di entrambi (diplomatici e prefetti), coadiuvati dal personale amministrativo civile «contrattualizzato», destinato peraltro a svolgere le stesse funzioni o simili.

(4-06881)

(26 maggio 2004)

Risposta. – Il senatore interrogante chiede al Governo se non sia opportuna l'emanazione di un atto di indirizzo all'ARAN finalizzato all'istituzione di un comparto separato di contrattazione riguardante il personale civile «contrattualizzato» del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri, in considerazione delle strette affinità tra le due Amministrazioni ed al fine di ottenere, nell'ottica dell'adesione a requisiti di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa, una maggiore snellezza e funzionalità nei due Dicasteri «strategici per la conduzione dell'attività di governo del paese ed in termini di sicurezza e controllo del territorio».

Al riguardo si osserva quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che nel sistema di relazioni sindacali del lavoro pubblico sono esclusivamente le parti negoziali a stabilire, nel pieno esercizio della autonomia collettiva, la composizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, attraverso la stipula di un apposito contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.), che definisce o modifica i comparti e le aree di contrattazione collettiva.

Più in dettaglio, è il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 a demandare ad appositi accordi, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, l'individuazione dei comparti (per il personale non dirigente) e delle aree (per il personale dirigente).

In particolare, l'attuale definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Quadro, sottoscritto in data 18 dicembre 2002.

In tale contratto è previsto (articolo 8) un apposito comparto di contrattazione per il personale dei Ministeri, comprendente, nello specifico, oltre il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale dei ruoli ad esaurimento), il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (escluse quelle ricomprese nell'apposito comparto delle Agenzie fiscali e l'A.P.A.T.), il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).

Attraverso la predetta determinazione contrattuale si è voluto, da una parte, corrispondere al criterio legale «dell'affinità ed omogeneità», richieste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini dell'accorpamento del personale delle Amministrazioni pubbliche nei diversi comparti – essendo tali caratteristiche complessivamente riscontrabili per il «settore» ministeriale –, dall'altro perseguire l'obiettivo di evitare un'eccessiva frammentazione della contrattazione collettiva, obiettivo che rimarrebbe frustrato qualora si prevedessero diversi comparti di contrattazione trasversali ai vari «Ministeri».

In ogni caso, allo stato, non è in discussione la ridefinizione degli attuali comparti di contrattazione, non essendo fra l'altro pervenute istanze in tal senso, né da parte sindacale, né da parte delle amministrazioni interessate.

Per cui, a prescindere da ogni altra diversa considerazione, un eventuale atto di indirizzo nel senso ipotizzato dall'onorevole interrogante, per quanto espresso in relazione all'autonomia delle parti contrattuali, non avrebbe sviluppo negoziale.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(4 ottobre 2004)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Vista la nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Direzione generale, Ufficio XI che, citando la normativa vigente, «non ritiene

che si possa procedere per l'Istituto (I.P.S.S.A.R. di Formia) ad alcun incremento delle dotazioni organiche del personale non docente», sostenendo altresì che «l'applicazione della normativa vigente comporterà una riduzione di personale del profilo aiutante tecnico»;

considerato:

che l'applicazione della normativa vigente non tiene conto della reale tipologia dell'Istituto che, come recita il decreto istitutivo del 30 settembre 1972, possiede finalità e ordinamento speciali;

che il provvedimento di riduzione di circa 11 posti in organico – che si aggiunge a quella già avviata l'anno scolastico precedente – annulla nei fatti l'intero settore degli addetti alla conduzione, al funzionamento e alla piccola manutenzione, affidati al personale tecnico dei settori elettrico, impianti termici, giardini, opere murarie, falegnameria e meccanica;

che il taglio di circa 11 unità lavorative del settore tecnico, nei fatti, colpisce nell'immediato la concreta funzionalità dell'Istituto;

che tale intervento renderà impossibile il funzionamento degli impianti elettrici e delle caldaie;

visto che tutti gli impianti in dotazione dell'Istituto sono stati concepiti in modo tale da richiedere la presenza di personale tecnico specializzato;

preso atto che ciò produrrà la chiusura dell'annesso convitto;

considerato inoltre che il convitto annesso all'Istituto è frequentato da 180 studenti impiegando, tra collaboratori, educatori, assistenti, ecc., 25 unità lavorative;

visto infine che il Consiglio comunale di Formia in data 27 maggio 2004 ha approvato uno specifico ordine del giorno con il quale si chiede di rivedere il provvedimento,

si chiede al di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sulla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e sul C.S.A. di Latina per ricercare mezzi e strumenti idonei per una soluzione in grado di non interrompere la crescita, lo sviluppo e la qualità dell'offerta formativa dell'Istituto professionale alberghiero di Formia che, sul territorio, rappresenta un'importante realtà scolastica e formativa.

(4-06902)

(15 giugno 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante, nel lamentare una riduzione di personale con qualifica di aiutante tecnico presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Formia, chiede iniziative atte a non interrompere il processo di crescita dell'istituto.

Al riguardo si fa presente preliminarmente che l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Formia è stato formalmente istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1258, il quale all'articolo 1 definisce la scuola come

«scuola avente finalità e ordinamenti speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato».

Occorre precisare al riguardo che la caratterizzazione di «specialità», all'epoca, veniva attribuita a tutti gli istituti di tal genere che in seguito sono stati denominati semplicemente «istituti professionali alberghieri di Stato». Oggi la definizione specifica è quella di Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione e l'istituto Celletti è per l'appunto così denominato.

Posto che l'istituto in questione non ha oggi alcuna connotazione di specificità, l'organico degli assistenti tecnici (in passato denominati aiutanti tecnici) viene determinato a livello regionale e provinciale secondo le disposizioni previste dai decreti interministeriali che annualmente definiscono la consistenza degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; per ciò che riguarda l'istituzione di posti di assistente tecnico detta normativa prevede che essa è subordinata all'esistenza di un laboratorio funzionante ed utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali (e per non più di 36 ore).

In tal senso è stato determinato anche l'organico dell'istituto in parola; peraltro, come precisato dal Dirigente Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, un ingiustificato incremento di personale non docente presso il medesimo istituto deve essere compensato con analoghi decrementi presso altre istituzioni scolastiche, creando certamente dei conseguenti disservizi, considerato che non è possibile superare la dotazione organica provinciale.

Con riguardo al servizio di assistenza e di manutenzione degli impianti necessari al funzionamento dell'istituto, esso compete all'ente locale ed in tal senso il medesimo Dirigente Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio è intervenuto presso la competente Amministrazione provinciale di Latina affinché provveda con ogni possibile sollecitudine a corrispondere alle richieste dell'istituto ed ha contestualmente invitato il centro sevizi amministrativi di Latina ad effettuare tutti gli interventi utili ad agevolare la soluzione del problema.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(7 ottobre 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la legge delega n. 85 del 22 marzo 2001 introduceva, per la prima volta in Italia, il principio dell'idoneità alla guida del ciclomotore, consentendo al nostro Paese di allinearsi alla maggior parte degli altri Stati europei;

che a questo traguardo si è giunti dopo un lungo e tortuoso *iter* legislativo;

che tra le modifiche al nuovo codice della strada recentemente varate dal Parlamento è previsto che sia la scuola pubblica a garantire il rilascio gratuito del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore (il cosiddetto patentino) e tale provvedimento è destinato ad impegnare naturalmente il mondo delle scuole;

che il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 fissava le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto «patentino», stabilendo che i corsi abilitanti possano essere frequentati, a pagamento, nelle autoscuole, gratuitamente nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria;

che, in particolare, il citato decreto prevede che «...ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale...»;

che l'entrata in vigore delle modifiche previste da tale decreto era fissata al 1° gennaio 2003;

che il decreto legge n. 236 del 25 ottobre 2002 posticipava di 6 mesi la data di attuazione delle modifiche di cui al decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, che viene quindi rinviata al 30 giugno 2003;

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 sancisce definitivamente l'obbligo del «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002;

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre già a partire dal 1° luglio 2004;

che sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 le scuole erano tenute ad organizzare i corsi abilitanti per gli studenti che ne faranno richiesta;

che il decreto-legge, convertito in legge in data 31 luglio 2003, estende, inoltre, anche ai maggiorenni l'obbligo dell'abilitazione alla guida del ciclomotore, a partire dal 1° luglio 2005;

che il Ministro dei trasporti ha dichiarato il 3 settembre 2003 che la metà degli incidenti registrati negli ultimi 2 mesi hanno coinvolto le 2 ruote a motore;

che, in particolare, non si conosce quali siano le fonti cui ha fatto riferimento il Ministro in indirizzo, poiché i dati ufficiali ISTAT si fermano al 2001 ed evidenziano 1441 morti per per 86.900 incidenti su ciclomotore e moto contro i 4372 morti per incidenti su autovetture;

che il parco circolante delle 2 ruote è vicino ai 10 milioni di utenti a fronte di un parco circolante auto che supera i 33 milioni; quindi gli incidenti delle 2 ruote sono circa il 30 per cento di quelli delle auto, in linea con il rapporto del parco circolante;

che inoltre va sottolineato che per oltre il 40 per cento dei casi di incidente i motociclisti sono investiti da altri veicoli e non hanno responsabilità, ma ne subiscono maggiormente le conseguenze;

che i morti sul ciclomotore sono in diminuzione, mentre è in aumento, insieme al parco circolante, il numero di morti sui motoveicoli targati, guidati da chi ha la patente ed è già sottoposto al regime dei punti;

che occorre moltiplicare gli sforzi per contenere il numero degli incidenti e perseguire l'obiettivo, indicato dalla Comunità europea, di una riduzione delle vittime pari al 50 per cento entro il 2010;

che una prima importante occasione è costituita dall''introduzione di corsi gratuiti per il patentino nelle scuole, prevista dal citato decreto di modifica al codice della strada;

che sarebbe opportuno avviare concretamente i corsi nelle scuole per metterle in condizione di rispondere ad una esigenza primaria dei ragazzi e delle loro famiglie;

che si tratta di organizzare per la prima volta, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, un primo capitolo di educazione stradale, per il momento finalizzato al patentino, ma che servirà a tutti i futuri utenti della strada;

che il citato decreto prevede l'utilizzo del 7,5 per cento degli introiti delle contravvenzioni per finanziare l'attività nelle scuole, ma fino ad oggi non vi è stata nessuna erogazione;

che senza la mobilitazione di queste risorse si rischia di vanificare lo spirito della legge, che afferma il diritto di fruire gratuitamente a scuola dei corsi;

che la popolazione interessata è di circa 2.400.000 ragazzi dai 14 ai 18 anni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere attuabile il dettato della legge, considerato pure che allo stato dei fatti, se si volessero organizzare tali corsi dall'inizio del prossimo anno scolastico, gli istituti dovrebbero reperire al proprio interno le risorse necessarie, nonché quelle occorrenti per fare le convenzioni con le autoscuole al fine di poter svolgere questo tipo di servizio e di assolvere l'obbligo previsto dalla normativa richiamata in premessa;

quali siano i motivi per i quali gli stanziamenti residuali del Piano nazionale per la sicurezza stradale, che sembrano ammontare a 25.000.000 di euro, che saranno impiegati in altra economia se non spesi ed impegnati entro i termini previsti, non possano essere destinati per assolvere gli adempimenti derivanti dalla normativa relativa all'obbligo del patentino;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che, in caso di incidente di minore su ciclomotore o moto, coloro che esercitano la patria potestà potrebbero far causa nei confronti dello Stato che non ha provveduto a dotare gli stessi giovani di un'adeguata educazione stradale, in

quanto i giudici sono soggetti solo alla legge, e ciò indipendentemente dal fatto che questa rimanga lettera morta.

(4-05530)

(6 novembre 2003)

FABRIS – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* – Premesso:

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 ha sancito definitivamente l'obbligo del cosiddetto «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002;

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre oggi dal 1° luglio 2004;

che il citato decreto prevede inoltre l'utilizzo del 7,5% degli introiti delle contravvenzioni per finanziare l'attività nelle scuole;

che, in particolare, l'articolo 208 del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal nuovo codice della strada sono destinati «*a)* fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80% del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (....); *b)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 % del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo (....); *c)* al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 % del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori;

che il dettato normativo omette di definire in modo preciso e puntuale, come invece negli altri casi (la definizione del totale annuo per i proventi destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura dell'80% in infrastrutture e del 20% in sicurezza stradale viene infatti descritta dell'articolo 2, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», che recita: «Il codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: *x)* determinazione, nella misura del 15%, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale; previsione che il Ministero dei lavori pubblici, di con-

certo con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità»), la misura di quel 7,5% del totale annuo per finanziare l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto «patentino»;

che fino ad oggi non è stata mai fatta alcuna erogazione in tal senso;

che al Senato della Repubblica, durante lo svolgimento della seduta n. 405 del 29 maggio 2003, nel corso dell'interpellanza n. 2-00376 a firma dell'interrogante, il Governo, dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 208 del nuovo codice della strada, ha dichiarato che i fondi per l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e per l'organizzazione dei corsi sarebbero stati assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la legge finanziaria per l'anno 2004;

che con il varo della recente legge finanziaria per l'anno 2004 questo Governo non è stato capace di stanziare, assegnare e dare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un solo euro da destinare a questo tipo di iniziative;

considerato:

che ancora non si comprende come il Governo intenderà suddividere tra i vari Ministeri interessati gli introiti derivanti dall'irrogazione delle contravvenzioni e, in particolare, quante risorse intenderà destinare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto «patentino»;

che ad oggi non risulta essere ancora stata stanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alcuna risorsa per il finanziamento dei corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto «patentino»;

che, per tali motivi, numerosissime scuole hanno potuto organizzare detti corsi facendo affidamento solo su risorse economiche interne alle scuole stesse;

che la legge conferendo ai destinatari, ovverosia agli studenti, la facoltà o di seguire un corso gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole, contestualmente obbliga tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche o private che siano, ricche o meno ricche che siano, all'organizzazione dei corsi di educazione stradale;

che ciò accade indipendentemente dalle ulteriori problematiche che potrebbero nascere per le istituzioni scolastiche stesse, soprattutto per quelle più incapaci dal punto di vista economico, quali ad esempio la necessità di impiegare talune economie disponibili per scopi diversi, quali ad esempio il potenziamento delle strutture sportive, l'ampliamento delle biblioteche, la ristrutturazione degli ambienti e delle aule frequentate dagli studenti e dal personale docente,

si chiede di sapere:

se parte dei fondi raccolti dall'erario pubblico con le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni del codice della strada non debbano

essere destinati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento dei corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto «patentino»;

quando saranno stanziati i fondi necessari per il finanziamento dei corsi di educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto «patentino;

quali siano i capitoli di spesa utilizzati dalle scuole per il finanziamento di detti corsi e, in particolare, quante scuole abbiano potuto fare effettivamente affidamento su risorse interne alle scuole;

se si siano registrati casi di istituzioni scolastiche del tutto impossibilitate dal punto di vista finanziario ad organizzare tali corsi;

se l'impiego di interi capitoli di spesa delle scuole per il finanziamento di corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento del cosiddetto «patentino» sia andato a discapito in alcuni casi di altre finalità o iniziative, perseguite o perseguibili dalle stesse istituzioni scolastiche;

se gli stanziamenti residuali del piano nazionale per la sicurezza stradale, pari a circa 25.000.000 euro, non siano stati destinati ad economie diverse da quelle relative al potenziamento del livello di sicurezza stradale in Italia;

quali siano i motivi per i quali detti stanziamenti non siano stati destinati alle scuole per l'assolvimento degli obblighi che, in punto di fatto e di diritto, gravano oggi sulle istituzioni scolastiche pubbliche e private per l'organizzazione dei corsi di educazione stradale.

(4-06728)

(5 maggio 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, secondo notizie apparse il 10 maggio 2004 sulla stampa nazionale, segnatamente sulla testata «La Repubblica», l'ANCMA, Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, il prossimo 20 maggio si riunirà a Milano per chiedere ufficialmente di prorogare l'entrata in vigore, prevista per il prossimo 1° luglio, del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, ovverosia il cosiddetto patentino;

che, sulla base di quanto appreso dalla stampa nazionale, sembrerebbe che le ragioni della citata richiesta siano riconducibili al forte calo delle vendite dei ciclomotori che si è registrato nel corso del 2003;

che, in particolare, il calo delle consegne dei ciclomotori ai concessionari corrisponde all'8,4% ad aprile (14.445 pezzi contro 15.776 dello scorso anno), ma le rilevazioni sulle vendite ai clienti finali vedono un peggioramento di circa il 20%;

che oltre il 60% del mercato dei ciclomotori è destinato ad un pubblico di minorenni;

che maggio e giugno rappresentano il 40% delle vendite dei ciclomotori dell'anno e, se non si chiarisce la vicenda relativa all'obbligatorietà

del patentino con una proroga dei termini, si teme per le ulteriori crisi del mercato;

che, purtroppo, le scuole si sono trovate nella situazione di dover organizzare i corsi senza ricevere le risorse promesse dalla legge (7,5% delle contravvenzioni a livello nazionale) e, nonostante l'avvio di molte attività, l'Amministrazione pubblica non è in grado di soddisfare tutte le richieste dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori;

che sono circa un milione i ragazzi che dovranno dotarsi del patentino entro il 1° luglio 2004, ma saranno soltanto poche migliaia i patentini realmente rilasciati;

che circa ottocentomila ragazzi saranno così costretti a rivolgersi a strutture private;

che per il conseguimento del cosiddetto patentino è prevista una spesa che varia dai 50 ai 300 euro, per una spesa complessiva a carico delle famiglie italiane compresa tra 120 e 130 milioni di euro,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti saranno assunti di fronte all'intenzione annunciata dall'ANCMA (Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori) di chiedere ufficialmente la proroga dell'entrata in vigore delle norme relative all'obbligo del «patentino», prevista per il prossimo 1° luglio.

(4-06755)

(11 maggio 2004)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari, indicate in oggetto, riguardanti le problematiche relative all'attivazione dei corsi, da parte delle scuole, per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Come già noto all'onorevole interrogante, il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, recante modifiche al codice della strada, contiene tra le altre innovazioni l'introduzione dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da conseguirsi, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, dopo aver frequentato un apposito corso.

L'obbligo di legge del «patentino» è considerato innovativo nel panorama internazionale; l'esperienza italiana è guardata con attenzione dalla Commissione europea per la Sicurezza Stradale in quanto l'Unione sta valutando, con estremo interesse, la possibilità di rendere la misura come obbligatoria in tutti i Paesi europei.

Questo Ministero con apposite circolari, già a decorrere dall'anno 2002, ha invitato le strutture territoriali ad attuare la sperimentazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e contestualmente le scuole ad avvalersi della collaborazione dei comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private, impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Dopo la pubblicazione del decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 1º agosto, che ha sancito l'obbligo del conseguimento del «patentino» per la guida del ciclomotore a decorrere dal 1º luglio 2004, questa Amministrazione ha provveduto ad intensificare i contatti con tutti gli organismi territoriali coinvolti per la definizione delle Linee Guida, che hanno dato indicazioni sul programma e sull'organizzazione dei corsi e sulle istituzioni di riferimento.

È stata realizzata un'intensa e fattiva collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in particolare, ha provveduto ad istruire e qualificare 1000 propri ulteriori esaminatori rispetto agli oltre 2500 già abilitati; ciò ha costituito una risorsa idonea alla completa copertura della domanda su tutto il territorio nazionale. Alla data del 28 agosto 2004 secondo i dati rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono svolti 711.277 esami e sono stati rilasciati 493.811 certificati. Gli studenti interessati sono stati 720.000, gli alunni respinti sono 189.350 e gli assenti 28.116.

La programmazione degli esami è continuata anche nei mesi estivi, in virtù della fattiva collaborazione prestata dalle singole istituzioni scolastiche, che nella gran parte delle province hanno mantenuto aperta la scuola per la realizzazione dei corsi e hanno consentito lo svolgimento degli esami anche in detto periodo. Alcune istituzioni scolastiche hanno organizzato i corsi anche anticipando con propri fondi le risorse necessarie.

Si precisa che sono stati ripartiti, tra i vari Centri di Servizi Amministrativi capoluoghi di Provincia, i fondi erogati per la sicurezza stradale dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pari a euro 500.000.

Si sta procedendo ora all'individuazione, nell'ambito dello stato di previsione di questa Amministrazione, di risorse finanziarie da destinare allo scopo per il corrente esercizio finanziario.

Il rapporto annuale del Censis conferma l'indice di soddisfazione degli studenti rispetto all'insegnamento dell'educazione stradale e l'aumento del numero delle scuole che programmano, nel piano dell'offerta formativa, corsi per il conseguimento del «patentino» nell'ambito dell'educazione stradale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in condizione di corrispondere con efficacia all'elevato numero di domande d'esami, ha ritenuto che non vi fosse ulteriore necessità di procedere ad una proroga dell'entrata in vigore del provvedimento in questione a vantaggio della sicurezza dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca

APREA

(7 ottobre 2004)

FABRIS. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che più di tre settimane fa veniva rapito a Baghdad il Sig.Ajad Anwar Wali, un cittadino iracheno arrivato in Italia verso la fine degli anni '80 e tornato in patria dopo la caduta del Governo Hussein per motivi di lavoro;

che del Sig. Ajada Anwar Wali hanno parlato per un periodo i giornali, subito dopo il suo rapimento da parte dei sequestratori, ma in seguito non se ne è saputo più nulla;

che i familiari del Sig. Ajada Anwar Wali, secondo quanto riferito dalla stampa, stanno cercando disperatamente di avere qualche notizia su di lui ma a quanto pare sembrerebbe che nessuno, né il Ministero degli affari esteri né l'Ambasciata Italiana a Baghdad, riesca a dare alcun tipo di notizia,

si chiede di sapere:

come si stia muovendo il Governo per trovare una soluzione al rapimento del Sig. Ajad Anwar Wali;

se corrisponda al vero che l'Ambasciata italiana a Baghdad non abbia ancora chiamato i familiari del Sig. Ajad Anwar Wali e, nel caso, quali siano i motivi;

come si stia muovendo l'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri per trovare una soluzione al rapimento del Sig. Ajad Anwar Wali.

(4-07298)

(22 settembre 2004)

Risposta. – Lo scorso 1° settembre il Ministero degli affari esteri si è immediatamente attivato dopo la diffusione della notizia da parte di Radio Baghdad e della BBC in arabo – poi ripresa dai *media* italiana – del rapimento nella capitale irachena di un uomo d'affari, Ajad Anwar Wali, di cui si menzionava la possibile cittadinanza italiana. La Farnesina ha infatti subito controllato la fondatezza della notizia, anche attraverso l'Ambasciata a Baghdad che ha prontamente interpellato la Polizia irachena circa possibili rapimenti di italiani; sono stati parallelamente verificati l'anagrafe consolare, l'elenco degli accessi e dei contatti di connazionali in Ambasciata e quanto risultasse sulla situazione dei concittadini presenti in Iraq; dagli accertamenti compiuti, si è avuto purtroppo conferma del rapimento del signor Ajad Anwar Wali, che non risultava tuttavia essere cittadino italiana. L'Ambasciata a Baghdad ha comunque lo stesso giorno iniziato a seguire la vicenda, attivandosi per ottenere la liberazione dell'ostaggio con tutti i propri interlocutori *in loco*, sia negli ambienti governativi che attraverso i numerosi contatti con dignitari religiosi ed altre personalità locali.

Nello stesso tempo, l'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri si è mantenuta in contatto con il fratello del rapito, Emad Anwar Wali, cui è stato assicurando che le autorità italiane avrebbero seguito con tutti i mezzi il rapimento del congiunto: il fatto che quest'ultimo non fosse cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea – e non essendo

quindi formalmente il nostro Governo legittimato ad agire in protezione diplomatico-consolare – non ha avuto la minima influenza nella trattazione del caso di cui è stata invece privilegiata naturalmente la dimensione umanitaria. Il caso del signor Wali è stato infatti affrontato come quello di un cittadino italiano a tutti gli effetti.

È utile sottolineare che, in ogni occasione, si è ribadita la vicinanza del Governo alla famiglia Anwar Wali, ricordando – come ha fatto lo stesso ministro Frattini – che per il Governo italiano il fenomeno dei sequestri va combattuto indiscriminatamente, a prescindere dalla nazionalità degli ostaggi. A tale spirito si è costantemente ispirata l'azione del Governo in tutto il periodo del rapimento, sia nei colloqui a livello bilaterale e multilaterale intercorsi in vari Paesi e con diversi interlocutori per cercare di liberare l'ostaggio, sia nella costante azione svolta dalla nostra Ambasciata a Baghdad.

Come abbiamo fatto presente anche al fratello del signor Wali, l'azione delle autorità italiane è stata peraltro resa molto difficile dalla totale assenza, sulla base di informazioni verificate, di rivendicazioni e di contatti di alcun genere da parte dei rapitori.

Pur nei limiti e nelle esigenze di riservatezza imposti all'operato del Governo nella delicatissima materia dei rapimenti in Iraq, si è voluto sempre mantenere aperto un canale informativo con la famiglia dell'ostaggio: nel prendere atto della parallela azione di quest'ultima con la Polizia irachena, la Farnesina ha infatti assicurato al signor Emad Anwar Wali che lo avrebbe avvertito sugli sviluppi della vicenda, incitandolo a comunicare a sua volta tutti gli elementi utili di cui fosse venuto a conoscenza.

Nei contatti diretti, il signor Anwar Wali ha ripetutamente ringraziato il Governo italiano per la sua azione, dicendosi consapevole delle difficoltà a trattare questi casi nella attuale situazione di sicurezza del suo Paese di origine.

Quando l'emittente al-Arabiyya ha reso nota l'esistenza del video che documentava l'omicidio di Ajad Anwar Wali, la Farnesina ha subito informato il fratello del rapito e, dopo il completamento delle accertamenti necessari, gli ha dovuto purtroppo far confermare ufficialmente la morte del congiunto.

Lo scrivente crede valga infine la pena di ribadire che anche nel caso del signor Wali le autorità italiane hanno posto in essere tutti gli sforzi possibili per un esito positivo di questa drammatica vicenda: ciò non è stato possibile, come purtroppo è avvenuto in molti altri casi, perchè questi tentativi sono stati resi vani dalla feroce volontà omicida dei terroristi che hanno rapito e barbaramente ucciso un loro connazionale inerme.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(14 ottobre 2004)

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

le imprese turistiche italiane sono sottoposte ad alcuni pesanti problemi;

il turismo nazionale, pur segnato dalle pesanti conseguenze relative al terrorismo internazionale, intende procedere all'aggiornamento del proprio patrimonio ricettizio;

fra i problemi più rilevanti esistono quelli relativi al regime dell'IVA, che grava pesantemente sul conto economico delle imprese;

risulta che gli altri Paesi turisticamente impegnati praticano, in amteria di alloggi. regimi IVA (rispetto al 10% dell'Italia) o aliquote più basse (5% il Portogallo, 5,5% la Francia, 6% l'Olanda, 7% la Spagna, 8% la Grecia);

il turismo d'affari, che al livello italiano è stimato con peso del 18% del totale, rischia di non essere competitivo con l'estero, dove spesso esiste la deducibilità anche totale dell'imposta;

accertato che la Regione Veneto, regione ad alta intensità turistica, ha più volte segnalato il problema evidenziando le difficoltà nelle quali si muovono le imprese turistiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di:

armonizzare l'IVA, per il settore turistico, agli altri Paesi Europei, o meglio, ridurla per le spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende che investono nel turismo congressuale;

incentivare il turismo d'affari, intervenendo sul regime IVA e sulla deducibilità dell'imposta per le spese alberghiere e di ristorazione.

(4-04668)

(4 giugno 2003)

Risposta. – L'onorevole interrogante ha auspicato l'armonizzazione dell'aliquota IVA con quella praticata negli altri Paesi europei nel settore del turismo d'affari al fine di incentivare tale settore, anche mediante l'introduzione della possibilità di dedurre l'IVA per le spese alberghiere e di ristorazione.

Al riguardo il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate precisano che, ai sensi dei numeri 120 e 121 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, «le prestazioni rese a clienti alloggiati» nelle aziende alberghiere, nonché «le somministrazioni di alimenti e bevande», sono soggette ad aliquota IVA del 10 per cento.

Tale imposta, inoltre, ai sensi dell'articolo 19-*bis*-1, lettera *e)*, del citato decreto, risulta indetraibile per le imprese diverse da quelle che hanno come oggetto l'attività alberghiera o di ristorazione.

Il Dipartimento per le politiche fiscali evidenzia, poi, che al punto 11 dell'allegato H alla direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, è previ-

sto che le prestazioni relative all'alloggio fornito da alberghi e simili possono essere assoggettate all'aliquota IVA ridotta che, ai sensi dell'articolo 12 della citata Direttiva, può essere stabilita in misura non inferiore al 5 per cento e che, come è noto, in Italia è fissata nella misura del 10 per cento ai sensi della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che un'ulteriore riduzione di tale aliquota, se realizzata, comporterebbe una notevole perdita di gettito e vanificherebbe nel contempo l'intendimento perseguito da legislatore di ridurre il ventaglio delle aliquote applicabili a due soltanto, una ridotta e una ordinaria (rispettivamente del 10 e del 20 per cento).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(13 ottobre 2004)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, SAMBIN – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* – Premesso che:

da molti anni viene segnalata ai comuni di San Donà di Piave e Musile di Piave, alla Provincia di Venezia, alla Regione Veneto, all'Anas la situazione del traffico, proveniente da Venezia verso Trieste, nella strada statale n. 14 nei pressi di San Donà per l'esistenza di un ponte sul fiume Piave ormai da lungo tempo insufficiente a garantire la normale viabilità;

la situazione, largamente conosciuta, comporta, in particolare in alcune ore del giorno, code di chilometri con enormi conseguenze, sia per il traffico sia per la viabilità che attraversa i due comuni in questione, con danni alla salute non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche e probabilmente a quanti risiedono nelle vicinanze delle lunghe code quotidianamente presenti;

la questione è stata segnalata, da parte di medici, agli organi sanitari ed istituzionali locali;

accertato che:

dopo tanta attesa l'Anas, in pieno accordo con gli enti locali, ha provveduto ad avviare le procedure per la gara per l'assegnazione dei lavori;

tale gara è stata vinta dalla ditta Cooperativa Costruttori Argenta la quale ha iniziato la costruzione di un nuovo ponte all'esterno del centro urbano di San Donà, che dovrebbe risolvere in gran parte i problemi esistenti, coinvolgendo nella realizzazione dell'opera imprese specialistiche locali che hanno provveduto alla quasi completa realizzazione del nuovo ponte;

l'impresa vincitrice dell'appalto risulta aver provveduto, pur con grandi ritardi, alla realizzazione dell'opera e non ai pagamenti alle imprese dalla stessa incaricate per singoli e specialistici lavori;

si alternano le notizie circa il fatto che l'impresa in questione abbia rinunciato al lavoro per evidenti difficoltà ad eseguirlo e completarlo;

l'Anas potrebbe procedere a revocare gli stessi lavori e affidarli, in alternativa, alla seconda classificata nella gara, o procedere ad una nuova gara per la parte dei lavori residui,

si chiede di sapere:

quale sia la reale situazione circa la realizzazione dell'opera e i rapporti tra l'Anas e l'impresa;

se l'incarico sia stato revocato e in che modo si intenda procedere per la realizzazione dell'intera opera;

se e quali iniziative intenda assumere l'Anas, anche a tutela delle imprese che con grande disponibilità ed impegno hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, per garantire che siano effettuati i pagamenti alle imprese, soprattutto locali, che hanno realizzato tempestivamente, per assegnazione da parte della Cooperativa costruttrice, singole parti dell'opera.

(4-07049)

(8 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha riferito che i lavori di costruzione della variante della strada statale n. 14 «della Venezia Giulia» a sud di S. Donà di Piave - II lotto furono aggiudicati all'impresa Cooperativa Costruttori soc. a r.l. per un importo di euro 25.338.036,57 giusto contratto del 30 settembre 1999, n. 677.

L'importo netto delle opere complessivamente eseguite a tutto il 24 febbraio 2003 ammonta ad euro 16.904.662,53.

La società stradale fa presente che, causa inadempienze dell'appaltatore, si è proceduto alla risoluzione contrattuale in danno.

Al fine di completare l'opera è stato redatto un progetto di importo complessivo pari a euro 19.396.821,14 di cui euro 10.908.488,96 a base d'appalto.

L'ANAS informa infine che in data 21 giugno 2004 è stata pubblicata la nuova gara d'appalto ed i lavori presumibilmente riprenderanno entro l'anno in corso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat

(13 ottobre 2004)

FAVARO, FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, MAINARDI, PASINATO, ALBERTI CASELLATI, TREDESE, SAMBIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che nella regione Veneto la Direzione Scolastica Regionale sta concludendo la formazione sulle nuove tecnologie di oltre 13.000 docenti

di ogni ordine e grado, sulla base di un programma attivato nel decorso mese di gennaio che avrà termine a novembre;

che il finanziamento ministeriale, ammontante a circa euro 4.500.00,00, assegnato alla Direzione Regionale, non è stato ad oggi accreditato neppure in parte e che, pertanto, non è stato corrisposto alcun emolumento né è possibile rimborsare le spese al personale interessato alla formazione,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del ritardo nell'accreditamento dei fondi per il programma di formazione del personale docente della scuola veneta e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adempiere agli impegni assunti a favore dei docenti interessati.

(4-05560)

(10 novembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al finanziamento assegnato alla Direzione Scolastica Regionale per il Veneto per la formazione sulle tecnologie didattiche.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Trattasi di somma inserita in bilancio sotto il centro di responsabilità Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, cui compete la gestione.

Il relativo impegno è stato disposto dal medesimo Ufficio con decreto n. 56/2001 del 14-12-2001 ed è stato anche emesso il decreto di accertamento residui (DAR) n. 1 dell'11-4-2002, registrato alla Corte dei conti in data 11-4-2002.

Poiché i fondi di cui trattasi sono divenuti perenti ai fini amministrativi alla chiusura dell'esercizio, si rende necessaria la reiscrizione in bilancio della parte caduta in perenzione.

Pertanto, l'Ufficio Scolastico Regionale in parola, con nota prot. 1952/Rag. del 18 febbraio 2004, ha chiesto la relativa reiscrizione in bilancio, che deve essere disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Appena il suddetto Dicastero avrà disposto la reiscrizione in bilancio, si potrà procedere all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del Vento delle somme inerenti ai progetti per la formazione sulle tecnologie didattiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, dell'università e della ricerca
APREA

(7 ottobre 2004)

FLAMMIA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

lo stabilimento Mulat è stato insediato nell'area industriale del Calaggio (Avellino) con i benefici previsti dall'art. 32 della legge n. 219/81;

l'azienda, dopo un ventennio di vita piuttosto stentata, segnata da due fallimenti, si trova oggi in una situazione del tutto anomala, in contratto di affitto stipulato dalla curatela fallimentare del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) con un imprenditore che, dopo una serie di inadempienze, ormai da nove mesi ha abbandonato ogni attività, portando di fatto alla chiusura dello stabilimento;

dal mese di agosto 2003 i lavoratori non percepiscono più salario ed hanno fatto istanza di fallimento, al fine di vedersi riconosciuto almeno l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione;

il contratto di affitto, nonostante sia scaduto lo scorso 30.9.2003 e ne sia stata chiesta la rescissione dal curatore fallimentare, non viene ancora rescisso, per cui l'azienda non può essere ceduta ad altri imprenditori, che pure hanno manifestato interesse a rilevarla;

l'azienda è debitrice, oltre che nei confronti dei lavoratori, anche nei confronti dell'ASI e dell'Acquedotto Pugliese per decine milioni di euro;

considerato che:

ulteriori ritardi rispetto al problema comprometterebbero irrimediabilmente il valore e le stesse prospettive produttive dell'azienda;

la crisi della Mulat si accompagna alla crisi e al fallimento di altre aziende dell'area, con gravi ripercussioni sui lavoratori e sulle condizioni sociali della zona,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda prendere per definire la sorte dell'azienda e assicurarne la sopravvivenza;

se non ritenga di dover attivare un'indagine sui processi che hanno portato all'attuale situazione di questa ed altre aziende dell'area;

se non ritenga di dover promuovere un'iniziativa concertata con le istituzioni locali, tendente a salvare un patrimonio di risorse e potenzialità produttive rilevanti.

(4-06642)

(22 aprile 2004)

Risposta. – La società Mulat Italia spa, con sede in Lacedonia (Avellino), in località Nucleo industriale di Calaggio, ha iniziato la propria attività di lavorazione del latte nel dicembre del 1983. Detta società è in fallimento dal 28 luglio 1992, disposto con provvedimento del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del 1° agosto 1992.

Per quanto di competenza del Ministero delle attività produttive, si fa presente che la ditta in questione ha fruito delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 219 del 1981, per un totale di euro 10.738.294,30.

Con decreto ministeriale n. 18 del 4 agosto 1993 è stata approvata la revoca del contributo assentito alla ditta e con successivo decreto ministeriale n. 157 del 2 luglio 1999 è stata trasferita al Consorzio ASI di Avel-

lino la proprietà del lotto industriale sul quale insiste lo stabilimento della Mulat Italia spa.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(29 settembre 2004)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Comune di Ercolano (Napoli), terra di camorra e di faide sanguinarie culminate in una serie cruenta di omicidi e ferimenti di inermi cittadini, è da sottoporre minuziosamente ad uno scrupoloso monitoraggio investigativo e giudiziario per accertare se l'impunità e l'immunità di cui godono i clan non siano riconducibili alla parentela con diversi amministratori dell'attuale Giunta comunale;

che al sottoscritto risulta che un assessore è imparentato con la cugina di 1° grado di Delfino Del Prete, ex capo dell'omonimo clan camorristico operante in Ercolano, ucciso in un agguato di stampo camorristico in data 09/11/1990; un'altra figura rappresentativa del Consiglio comunale è coniugata con la cugina di 1° grado di Raffele Ascione, capo dell'omonimo clan, attualmente detenuto, il cui fratello Mario, reggente dell'organizzazione, è stato di recente ammazzato dal clan dei Birra; una sorella dello stesso fu denunciata, insieme al coniuge ed ai figli, nel 1984 per un tentato omicidio; un nipote fu ucciso in un agguato camorristico nel 1987, risultava elemento del clan «Del Prete» allora dominante a Torre del Greco;

che un consigliere comunale del suddetto Comune di Ercolano ha un fratello, elemento di spicco del clan camorristico «Ascione», attualmente detenuto per vari gravi reati; un altro consigliere risulta imparentato per via materna con i Cozzolino, clan operante negli anni '80 – '90 ed oggi non più attivo; il figlio di una cugina risulta affiliato al clan «Ascione»;

che la lista di alcuni consiglieri imparentati con elementi di spicco dei clan diventa inquietante nel conoscere che lo zio paterno di un consigliere comunale, ed alcuni suoi cugini, in data 10/07/1999 sono stati arrestati dalla Questura di Grosseto per reati associativi finalizzati a sostanze stupefacenti, unitamente ad elementi di spicco del clan camorristico «Birra Iacomino» operante in Torre del Greco; alla zia paterna a seguito di agguato camorristico furono ammazzati il marito ed il figlio, anche loro elementi di spicco del clan Birra;

che il padre di un altro consigliere è stato denunciato per favoreggiamento personale di un Ascione, elemento di spicco dell'omonimo clan,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare la legalità nel Comune di Ercolano, in cui le parentele di amministratori con i più noti e spietati clan dell'area vesuviana fanno sorgere legittimi dubbi sulla legalità amministrativa del Comune;

se non ritenga che la presenza nel Consiglio comunale di Ercolano di consiglieri ed assessori, anche se immuni da condanne penali, imparentati con noti camorristi del luogo, possa influenzare e/o condizionare le scelte amministrative del comune di Ercolano;

se non intenda attivare, previa verifica dei fatti esposti in premessa, la normativa antimafia nel Comune di Ercolano, con l'invio della Commissione di accesso prima che sia troppo tardi.

(4-05261)

(24 settembre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che con l'atto ispettivo 4-05261 lo scrivente chiedeva al Ministro dell'interno di sapere se la immunità e/o impunità dei clan che imperversano nel Comune di Ercolano (Napoli) potesse scaturire dalle parentele con diversi esponenti dell'amministrazione locale;

che, dopo alcuni giorni, con una sequenza impressionante altri episodi di sangue si sono succeduti ad Ercolano;

che, a seguito di una marcia anticamorra, organizzata dalla locale parrocchia, ed alla presenza del Sindaco, di amministratori, parlamentari ed appartenenti ad altre istituzioni di rilievo, sul sagrato della chiesa si è reso omaggio ai camorristi uccisi dall'anno 2000 al 2003 scandendone i nomi e cognomi e gli appartenenti alle summenzionate sono rimasti sul posto!;

che, così come denunciato dallo scrivente, sembra che il coordinatore della Società pubblica Genista del Comune di Ercolano sarebbe un appartenente al clan Saurino, un fratello del quale è stato di recente ferito in un agguato di stampo camorristico;

che il mastodontico chiosco di vendita di diversi generi di Piazza Pugliano, gestito dal fratello dell'ex boss Delfino Del Prete, ucciso in un agguato, sembra che non paghi la concessione in rapporto al suolo che occupa;

che nella graduatoria per l'assegnazione dei buoni contributo per l'acquisto della prima casa sembra che primeggino noti pregiudicati affiliati al clan Birra;

che è alquanto strana la presenza sul territorio di Ercolano di una sola impresa di pompe funebri, gestita, sembra, da un noto pregiudicato;

che, «dulcis in fundo», di recente sono stati tratti in arresto per tangenti riscosse da imprenditori locali un geometra di Ercolano ed il responsabile dei lavori, assessore nel comune di Torre del Greco e che durante le perquisizioni nei domicili dei suddetti sono stati ritrovati pistole ed un numero considerevole di proiettili;

che una più dettagliata informativa dei fatti e misfatti che avvengono sul territorio di Ercolano potrà essere fornita, se richiesta, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, alla luce degli ulteriori gravi misfatti accaduti sul territorio di Ercolano e

nella stessa casa comunale, attivare le procedure della normativa antimafia con l'invio di una commissione d'accesso.

(4-05501)

(29 ottobre 2003)

Risposta. (*) – In merito ai rilievi formulati dall'onorevole interrogante con riferimento alla sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità tra alcuni amministratori del Comune di Ercolano ed esponenti di organizzazioni criminali locali, si comunica che è tuttora in corso l'attività di monitoraggio volta all'accertamento di possibili fenomeni di compromissione dei principi di legalità e buon andamento dell'attività amministrativa nonché di eventuali forme di inquinamento dell'Ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(13 ottobre 2004)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

in Italia esistono moltissimi laboratori nei quali cittadini cinesi – tra Modena e Reggio Emilia si valuta siano oltre 500 – producono, avvalendosi di mano d'opera cinese, merci del comparto tessile-abbigliamento o come semilavorati da fornire ad altre imprese o come prodotti finiti da immettere direttamente sul mercato;

i prezzi con i quali vengono forniti questi prodotti sono particolarmente bassi poiché in molti casi le tasse e i prelievi tributari sono del tutto o in parte evasi, così come di sovente si evadono gli obblighi contrattuali che riguardano salari e stipendi e gli oneri assistenziali e contributivi e si violano le normative riguardanti la salute dei lavoratori e la salubrità dell'ambiente;

tutto ciò pone in essere una concorrenza sleale che altera gravemente il mercato poiché i bassi prezzi delle produzioni sul mercato danneggiano fortemente le piccole e medie imprese e le aziende artigiane del tessile-abbigliamento con più alti costi poiché rispettose della contrattazione del lavoro oltre che delle norme a salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente;

questo stato di cose danneggia gravemente le entrate fiscali, tributarie e previdenziali,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo sulla situazione denunciata;

se si ritenga necessario e possibile, attraverso apposite direttive ministeriali, richiedere alla Guardia di finanza controlli diffusi e puntuali sui

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

laboratori, in particolare per quelli gestiti da cittadini cinesi, già esistenti e soprattutto di nuova formazione.

(4-05622)

(13 novembre 2003)

Risposta. – L'onorevole interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative del Governo in merito al grave fenomeno relativo alle attività poste in essere nel territorio nazionale da imprese condotte da cittadini cinesi, in particolare nel comparto tessile-abbigliamento.

Il grave fenomeno si concretizzerebbe, tra l'altro, in violazioni delle leggi fiscali e della normativa in materia di tutela del lavoro.

Tale comportamento consente alle imprese in questione di immettere sul mercato prodotti a prezzi particolarmente bassi realizzando pertanto una concorrenza sleale nei confronti delle aziende rispettose degli obblighi normativi e contrattuali.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato il suo costante impegno nell'attività di repressione dell'evasione fiscale tramite l'impiego sia di risorse informatiche, che consentono l'utilizzo delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, sia di risorse umane che esplicano un accurato lavoro di analisi e di «intelligence» sul territorio.

L'utilizzo di tali strumenti consente un'attività di analisi e di selezione delle posizioni, caratterizzate da elementi di particolare pericolosità fiscale, finalizzata alla pianificazione di controlli nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero dell'economia e delle finanze per fronteggiare le forme di attività economica sommersa.

Con riferimento alla peculiare attività di repressione dell'evasione fiscale e nell'ambito delle più ampie strategie finalizzate all'emersione dell'economia sommersa, sono state adottate iniziative per il coordinamento degli organismi istituzionalmente preposti al controllo (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS e INAIL) ed elaborati piani di azione mirati alla individuazione di lavoro non regolare.

Proprio grazie a tali iniziative, l'Agenzia delle entrate ha individuato operatori economici di nazionalità cinese che impiegavano lavoratori non regolari, oltre ad evadere i tributi.

Lo stesso Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che anche per il corrente anno ha posto in essere un efficace dispositivo di contrasto alla fenomenologia evasiva di cui trattasi.

In merito, sono stati eseguiti, nel periodo gennaio – marzo 2004, n. 34 interventi che hanno consentito di conseguire i seguenti risultati:

– in materia di imposte dirette:

elementi positivi di reddito non dichiarati 124.734,00 euro;

elementi negativi di reddito non deducibili 3.649.142,00 euro;

ritenute non operate e/o non versate 16.901,00 euro;

– in materia di I.V.A.:
I.V.A. relativa 303.677,00 euro;
I.V.A. dovuta 811.343,00 euro;
I.V.A. non versata 127.265,00 euro;
in materia di IRAP: 22.663,00 euro,
con la denuncia di 45 persone per violazione al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.

Tali illeciti sono spesso accompagnati da altre infrazioni in materia di lavoro, di immigrazione, di contraffazione dei marchi e di igiene.

In particolare, per le province di Modena e Reggio Emilia, sono stati effettuati 5 interventi che hanno permesso la constatazione:
– in materia di imposte dirette di:
elementi positivi di reddito non dichiarati 3.316,00 euro;
elementi negativi di reddito non deducibili 845.722,00 euro;
– in materia di I.V.A.:
I.V.A. relativa 208.370,00 euro;
I.V.A. dovuta 169.771,00 euro;
I.V.A. non versata 23.490,00 euro,
con la denuncia di 4 persone per violazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In attuazione degli atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, tali attività di controllo proseguono tuttora, così come è intensa l'attività di coordinamento con la Guardia di finanza, per ottimizzare le risorse ed ampliare la capacità complessiva di controllo degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(13 ottobre 2004)

KAPPLER. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Provincia di Roma ha costituito nel 2002 la società "Capitale lavoro", al fine di favorire l'inserimento di giovani disoccupati in attività lavorative aventi per oggetto servizi di formazione ed orientamento;

tale iniziativa ha consentito, anche attraverso l'acquisizione di risorse finanziarie in sede europea, di offrire un'opportunità di lavoro a 300 giovani in più centri della Provincia di Roma;

considerato che:

significative risorse del Fondo sociale europeo sono state approntate per sostenere l'iniziativa e rischiano di essere perdute per il blocco del progetto determinato dall'attuale Amministrazione provinciale;

la scelta dell'Amministrazione provinciale non trova nessun riscontro sostenibile né in carenze di carattere economico né tantomeno in disposti normativi, che invece sempre più orientano le attività dei centri

per l'impiego nel senso del progetto avviato dalla precedente giunta Moffa;

il blocco del progetto ha determinato la perdita del posto di lavoro per 300 giovani, inducendo negli stessi e nelle loro famiglie l'idea di istituzioni lontane ed inaffidabili rispetto alle legittime aspettative della comunità;

i lavoratori sono stati lasciati senza né una spiegazione né un sostegno concreto dall'Amministrazione provinciale, e per questo sono ricorsi a forme di protesta a tutela dei loro legittimi interessi e della loro stessa dignità personale,

si chiede di sapere:

se risultino al Ministro in indirizzo le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un così grave provvedimento, che ha determinato la perdita di 300 unità lavorative;

quali possibili soluzioni possano essere prospettate tanto per il recupero di tali posizioni lavorative quanto per il ripristino di un progetto, quello della società "Capitale lavoro", che oltre ad offrire un'occupazione diretta certa fornisce a più di 400.000 disoccupati in Provincia di Roma un servizio innovativo volto all'inserimento lavorativo, servizio certo migliore di quello prestato da altre strutture rivelatesi fallimentari nel passato.

(4-06309)

(9 marzo 2004)

Risposta. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma.

Il progetto «Ermes», affidato alla società Capitale lavoro S.p.A., consiste nel consolidamento e nello sviluppo dei servizi di orientamento e formazione professionale volti all'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in cerca di occupazione.

Al momento, il suddetto progetto ha subito una sospensione poiché è in corso di elaborazione la fase successiva, denominata «Ermes – II fase», che «...pone il Centro per l'impiego quale referente istituzionale qualificato nel mercato del lavoro locale, con compiti specifici di programmazione organizzativa/gestionale, di coordinamento e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nella regolazione del mercato del lavoro del territorio di competenza».

Tale ultimo progetto prevede la realizzazione di tre macro-obiettivi, attinenti sia allo sviluppo di una rete integrata di servizi per l'impiego al fine dell'attuazione di un collegamento tra gli attori locali per il miglioramento dei servizi di orientamento e formazione, con conseguente ottimizzazione del percorso di incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia alla promozione delle politiche del lavoro con l'utilizzazione di nuovi strumenti di inserimento lavorativo, volta all'applicazione coordinata di preselezione, formazione breve e tirocini, ed, infine, alla predisposizione di un sistema di garanzie e tutele preventive, a favore tanto dei lavoratori

quanto delle aziende, per certificare competenze e rapporti e limitare il rischio della precarizzazione del lavoro.

In attuazione della direttiva della Giunta provinciale del 30 aprile 2004, con determina n. 29 del 30 aprile 2004, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento diretto del progetto «Ermes», alla società Capitale lavoro, quale ente strumentale della Provincia d Roma, che risulta impegnato, a partire dal 17 maggio 2004, nella realizzazione del progetto sopra indicato, con scadenza 31 dicembre 2004.

Inoltre, con le determine n. 28 del 30 aprile 2004 e n. 36 del 18 maggio 2004, sono state impegnate sul bilancio provinciale le risorse finanziarie per la realizzazione del suddetto progetto a favore della società affidataria.

Per quanto riguarda i giovani precedentemente occupati nel progetto, assunti dalla società Capitale lavoro con contratti a tempo determinato, si fa presente che gli stessi hanno cessato il loro rapporto di lavoro per sopravvenuta scadenza del termine finale, in data 31 dicembre 2003.

Infine, si fa presente che, dopo numerosi incontri con le organizzazioni sindacali di categoria e con i rappresentanti delle RSU della Provincia di Roma, è stato redatto un protocollo d'intesa che ha previsto, tra l'altro, la possibilità del reimpiego del personale cessato all'interno della medesima società nell'ambito del progetto in questione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(29 settembre 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione al caso del militare Giuseppe Carlino a cui il Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 215/2003, del 28.1.2003, non ha concesso la causa di servizio:

se risulti che il militare, durante il suo servizio, è stato sottoposto a un enorme *stress*, dato che il giovane ha lavorato ininterrottamente al bar e allo spaccio della caserma sino a mezzanotte inoltrata, ricominciando al mattino presto, e ciò ininterrottamente per tre mesi, dopodiché si è ammalato;

chi sia il responsabile di questo assurdo trattamento del personale, sottoposto ad ore di lavoro almeno tre volte superiori a quelle consentite dal regolamento;

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei riguardi del comando da cui il Carlino dipendeva;

quali fossero le condizioni di salute del Carlino all'atto dell'arruolamento. Tali condizioni risulterebbero, a quanto consta all'interrogante, ottime, e quindi tali da precludere la possibilità che l'infermità sia da attribuirsi a cause pregresse;

perché non sia stata fornita alcuna assistenza al militare, che è stato completamente abbandonato dal comando e consegnato alla famiglia, cioè alla madre, in quanto orfano dall'età di 4 anni;

se non si ritenga questo un grave caso di incuria da parte delle Forze armate nei riguardi del personale dipendente (i cosiddetti "nostri ragazzi"), generando così grande sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

(4-06429)

(23 marzo 2004)

Risposta. – La normativa vigente in materia di orari e turni di servizio prevede «che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo ... per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo» – articolo 44 del regolamento di disciplina militare.

La stessa, inoltre, regolamenta in materia di libera uscita, licenze e permessi nonché di tutela della salute del dipendente.

Il plesso normativo vigente, pertanto, è esso stesso garanzia per la tutela del personale ai fini del necessario recupero psico-fisico nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Infatti il militare in questione nell'attività svolta presso una struttura di supporto logistico è stato impiegato secondo turni non eccedenti le otto ore e non è stato mai impegnato in servizi interni di reparto.

Il giovane, dopo un breve periodo di servizio di circa tre mesi, ha usufruito di vari periodi di licenza di convalescenza sino al provvedimento di riforma e al successivo giudizio di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato emesso dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di Palermo.

In tale quadro, con decreto ministeriale datato 12 maggio 1994, al Carlino è stata negata la pensione privilegiata ordinaria, sulla base del parere negativo reso dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in data 28 novembre 2003.

Il citato Comitato di verifica – organo collegiale indipendente – esprime un parere che si qualifica quale obbligatorio e vincolante. Nel caso in esame, dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio ed i precedenti di servizio, ha escluso che l'infermità da cui era affetto il militare fosse dipendente da fatti di servizio, trattandosi «di psicosi endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione poligenica in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono nel metabolismo delle catecolamine. L'affezione, che si manifesta in giovane età, è presumibilmente preesistente al servizio anche se non evidente, e quindi indipendente dai fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt'al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l'inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione».

Inoltre, nel periodo intercorso per la formalizzazione ed il prosieguo dell'*iter* amministrativo per ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, gli organi competenti hanno mantenuto contatti con la famiglia e fornite le necessarie informazioni.

In conclusione, è ragionevole ritenere che la patologia del militare fosse ascrivibile a causa pregressa e non sussistono elementi per intravedere il presunto grave caso di incuria da parte delle Forze Armate ipotizzato nell'atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(11 ottobre 2004)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

già in precedenza sono state presentate dagli interroganti interrogazioni, restate senza risposta, relative ai *raid* israeliani su Gaza che hanno comportato centinaia di vittime, tra cui molti bambini, e per giunta mentre si intravedeva la ripresa di un dialogo sul problema della sicurezza fra «esponenti ufficiali di Israele e dell'Autorità palestinese»;

ieri la cosiddetta «operazione arcobaleno», uno dei più massicci *raid* israeliani dall'epoca della guerra dei sei giorni, ha provocato ancora la morte di 19 persone colpite dal fuoco israeliano, inclusi due fratelli di 15 e 13 anni saliti sul tetto della propria abitazione per nutrire i loro piccioni;

Javier Solana, responsabile degli affari esteri per l'Unione europea, ha condannato con forza l'operazione;

Amnesty International ha presentato un rapporto in cui si configura contro Israele l'accusa di «crimini di guerra» per la sistematica distruzione di tremila case palestinesi dal settembre 2000 in poi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale atteggiamento il Governo intenda assumere di fronte a questi ingiustificabili atti di repressione, in cui si continuano ad utilizzare missili contro edifici residenziali che provocano tante vittime tra la popolazione civile e soprattutto bambini;

quali iniziative il Governo intenda promuovere e sollecitare – anche a livello europeo e internazionale – per porre fine ai massacri che finiscono per alimentare solo la collera e il terrorismo, con le inevitabili sanguinose risposte dei movimenti più estremisti, e per intraprendere, in una situazione che va sempre più deteriorandosi, i necessari passi per la ripresa indispensabile del negoziato di pace.

(4-06822)

(20 maggio 2004)

RISPOSTA. – Il nostro Paese ha espresso ferma condanna e forte preoccupazione per l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza, a Rafah, ed ha invitato Israele a porre termine a tali operazioni, che hanno causato un elevato numero di vittime, di danni e di senza tetto tra la popolazione palestinese, determinando un pericoloso riacutizzarsi della tensione. Pur riconoscendo ad Israele il suo pieno diritto a difendersi contro il terrorismo, nondimeno, come sempre ribadito dall'Unione Europea e dalla comunità internazionale, tale diritto deve essere esercitato nell'ambito della legalità internazionale.

Il Governo italiano ha sollecitato vivamente tutte le Parti a dare prova della massima moderazione, rinnovando il convinto sostegno dell'Italia alla Road Map, unico percorso per porre termine al ciclo di violenza per giungere alla realizzazione del disegno dei due Stati, che possano convivere in pace entro confini certi e nella reciproca sicurezza. Abbiamo rivolto dei chiari appelli anche ad Israele, cui chiediamo di sostenere il Primo Ministro palestinese, ponendo in essere – a fronte di un chiaro impegno dell'ANP contro la violenza – delle concrete misure distensive quali la diminuzione della pressione militare e l'allentamento delle restrizioni al movimento nei Territori, la sospensione e lo smantellamento degli insediamenti e l'abbandono dell'attuale tracciato del «muro di sicurezza», in accordo con quanto previsto dalle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il Governo italiano è, inoltre, in costante contatto con i *partner* europei, con i Membri del Quartetto dei Mediatori internazionali (in particolare con il Governo degli Stati Uniti), e con gli Stati della regione, condividendo i punti di vista sulle questioni relative allo Statuto Finale come i confini, Gerusalemme e la questione dei rifugiati. Esse possono essere risolte soltanto attraverso una soluzione condivisa tra le due Parti e raggiunta attraverso il negoziato. L'Italia ritiene in ogni caso fondamentale coinvolgere anche i principali attori regionali, in particolare Egitto e Giordania, al fine di mediare tra le parti. È quindi pronta a dare il suo contributo a qualunque meccanismo di verifica che sarà creato dal Quartetto e più in generale è pronta ad operare attivamente perché il progettato ritiro israeliano da Gaza diventi l'occasione per rilanciare i negoziati di pace.

Tra le concrete iniziative del Governo a sostegno del processo di pace, segnaliamo il progetto «Le Ali della Colomba», parte del programma «Nuove iniziative italiane per il Medio Oriente», messo a punto dalla Farnesina con gli organismi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni, per inserire le proposte degli enti locali italiani in un quadro coerente per garantire maggiore efficacia ai singoli progetti. Dall'8 al 13 luglio è stata effettuata una missione nei Territori palestinesi di una delegazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli Regionali e delle Province autonome, dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Obiettivo della missione è stato in particolare quello di definire le modalità procedurali relative agli interventi da realizzare sulla base dell'Accordo definito nel dicembre scorso dal Ministro degli affari esteri, Franco Frattini,

con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'Autorità nazionale palestinese, Salaam Fayad. L'intesa prevede un contributo italiano di venticinque milioni di euro per l'azione di sostegno al processo di modernizzazione e democratizzazione delle istituzioni palestinesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(14 ottobre 2004)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

lunedì 27 settembre 2004 è morto in carcere d'infarto, secondo un comunicato delle forze di sicurezza interne di Beirut, il libanese Ismail Mohammad al Khatib, capo di una rete legata ad al Qaida e ritenuto coinvolto nel tentativo di attentato contro l'ambasciata italiana a Beirut;

Ismail Mohammad al Khatib «è stato colpito da un malore lunedì mattina ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale Dahr al Basheq per essere curato – si legge nel comunicato – ma è morto in seguito ad un attacco cardiaco molto esteso»;

Khatib era una delle 12 persone arrestate lo scorso 21 settembre in Libano nell'ambito di un'inchiesta su un tentativo di attentato contro l'ambasciata d'Italia a Beirut. Faceva parte, secondo il Ministro dell'interno libanese Elias Murr, «della principale rete di al Qaida»;

i familiari dell'uomo avevano detto alla stampa locale che al Khatib aveva vari problemi di salute;

nel comunicato delle forze di sicurezza si dice anche che al Khatib era già stato colpito «da una crisi respiratoria il 21 settembre ed aveva ricevuto cure adeguate»;

le cause del decesso – continua il comunicato – sono state iscritte in un rapporto stilato dai «medici legali designati degli inquirenti»;

i genitori di Ismail Mohammad Al Khatib hanno affermato che il suo decesso, attribuito ufficialmente a un infarto, è dovuto in realtà a «sevizie subite durante la detenzione». I familiari di Khatib hanno chiesto anche un'autopsia «indipendente» sul corpo, che hanno ritirato dopo due giorni dall'obitorio di Majdal Anjar;

migliaia di persone sono scese in piazza nella cittadina libanese di Maidal Anjar, paese natale di Ismail Mohammed al-Khatib, dopo la notizia della morte del terrorista,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare a livello internazionale per accertare che al presunto terrorista Ismail Mohammad al Khatib sia stata fornita la necessaria e continua assistenza sanitaria all'interno della struttura carceraria dove era detenuto, viste le già precarie condizioni di salute dello stesso;

se risulti che le autorità libanesi abbiano predisposto un riscontro autoptico sulla salma di Khatib e se ciò avverrà alla presenza di medici presenti per la famiglia.

(4-07370)

(30 settembre 2004)

Risposta. – Sul piano generale, è utile premettere che il Libano non ha formato oggetto di alcuna risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani né nel corso della 60ª Sessione annuale della Commissione per i Diritti Umani di Ginevra (marzo-aprile 2004), né dalla 58ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York (settembre-dicembre 2003).

Il Paese ha sottoscritto i più importanti strumenti internazionali in materia di diritti umani, inclusi il Patto sui diritti civili e politici ed il Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Nello specifico, nel 2000 il Libano ha sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.

Tuttavia, nonostante questi importanti passi in avanti, secondo il Rapporto annuale 2004 di Amnesty International, in Libano un numero imprecisato di prigionieri politici resterebbero in stato di detenzione prolungata senza processo o verrebbero condannati a seguito di procedimenti giudiziari che non rispettano princìpi del «giusto processo». Inoltre, secondo il medesimo rapporto, i detenuti continuerebbero ad essere sottoposti a maltrattamenti.

Per quanto riguarda più specificatamente il caso in questione, il libanese Ismail Mohammed Al Khatib, accusato di coinvolgimento nel fallito attentato contro l'Ambasciata d'Italia a Beirut, quindi arrestato dalle forze di polizia locali, insieme ad Ahmad Selim Mikati e ad un gruppo legato ad Al Qaeda, è deceduto in carcere il 27 settembre 2004. Il decesso è stato imputato ad un arresto cardiaco.

Il Procuratore Generale della Repubblica libanese, Adnan Addoun, sollecitato dalla nostra Ambasciata a Beirut, ci ha informati che è stata istituita, a seguito del decesso, una commissione di tre medici legali, i quali hanno tutti accertato che la morte è da ritenersi effettivamente attribuibile ad un infarto. Siamo stati altresì informati che i familiari del defunto non hanno chiesto, da parte loro, alcun esame autoptico sulla salma.

Il Governo Italiano è, allo stato attuale, in attesa di conoscere gli esiti dell'inchiesta in corso, relativa allo sventato attentato contro la nostra rappresentanza diplomatica a Beirut, anche al fine di accertare se la cellula terroristica salafita libanese, di cui Al-Khatib faceva parte, è coinvolta nell'attentato di Nassriya del 12 novembre 2003.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(14 ottobre 2004)

MEDURI, FLORINO, BEVILACQUA, SALERNO, DEMASI, COZZOLINO, PELLICINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta agli interroganti, il dottor Macrì, magistrato in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia, è stato, a suo tempo, indicato dalla stampa locale (senza che si sia saputo di reazioni di tutela dallo stesso) come responsabile, nelle funzioni di Pretore di Melito Porto Salvo, di una sentenza falsa da lui creata, cioè data per pronunciata in pubblica udienza in un giorno in cui era invece in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria. Si tratterebbe, a quanto risulta agli interroganti, di sentenza con la quale risultava accolta una domanda di un sindacato di sinistra in danno di un imprenditore, sentenza che sarebbe stata poi annullata dal tribunale per nullità procedurali del giudizio, senza però che lo stesso venisse mai più riproposto. In relazione a tali notizie gli interroganti chiedono di conoscere se siano state intraprese nei confronti del dr. Macrì le doverose iniziative in sede penale o in sede disciplinare e, nel caso positivo, quale sia stato l'esito;

che, a quanto consta agli interroganti, il dottor Macrì avrebbe a suo tempo gestito, quale giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Calabria, un delicato procedimento penale riguardante una grave vicenda edilizia consumata nel territorio di Lamezia Terme e che interessava il piano regolatore di tale cittadina, vicenda nella quale sarebbe rimasto, a quanto pare, coinvolto un parlamentare comunista locale. Il procedimento, iniziato dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sarebbe stato successivamente trasferito a Reggio Calabria ed assegnato al dottor Macrì;

che, secondo quanto risulta agli interroganti, l'indagine istruttoria sarebbe rimasta inspiegabilmente ferma, per lunghi anni, senza che venisse assunta alcuna significativa istruttoria, come imposto dalla delicatezza della vicenda e pur essendo emersa, secondo voci correnti, la circostanza che i nastri di registrazione dei lavori del Consiglio regionale, relativi alla vicenda, risultavano stranamente alterati o inutilizzabili;

che, a quanto consta agli interroganti, il procedimento sarebbe stato definito dal dottor Macrì solo qualche giorno prima di lasciare l'ufficio, con una sommaria sentenza istruttoria che avrebbe lasciato del tutto nell'ombra la posizione del parlamentare comunista, tanto da provocare severi commenti. È stata in particolare segnalata agli interroganti la circostanza che la sentenza di proscioglimento sarebbe stata trasmessa alla Procura Generale (ai fini del controllo per l'impugnazione) con la falsa indicazione fatta risultare nel dispositivo che la decisione veniva adottata sulle «conformi richieste del P.M.» (che aveva invece chiesto il rinvio a giudizio!); il tutto, evidentemente, per indurre l'ufficio superiore a non porsi neppure il problema della necessità di un controllo ai fini di un'impugnazione una volta che il proscioglimento corrispondeva alle stesse richieste della pubblica accusa. Il certo è, secondo alcune voci di cui hanno avuto notizia gli interroganti, che la sentenza sarebbe stata vistata senza impugnazione e che, appena restituita dalla Procura Generale, la sentenza sarebbe stata subito «regolarizzata» dal dr. Macrì con un provvedimento di correzione che sostituiva la falsa indicazione con quella vera,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se su tale vicenda sia stata avviata un'inchiesta e, nel caso positivo, quale sia stato l'esito, sottolineando come sembri inverosimile che una vicenda di tal genere possa essere sfuggita ai controlli istituzionali;

se non si ritenga necessario fare definitiva chiarezza sulle responsabilità istituzionali che, a quanto pare, emergerebbero dalle equivoche conclusioni che hanno avuto le vicende che hanno interessato il dottor Macrì intorno agli anni '90 e che hanno costituito oggetto di precedenti indagini e procedimenti.

(4-04780)

(19 giugno 2003)

Risposta. – Con l'interrogazione in oggetto, i parlamentari sottoscrittori rappresentavano che il dottor Vincenzo Macrì, magistrato attualmente in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia, era stato a suo tempo indicato dalla stampa calabrese come responsabile, nelle funzioni di Pretore di Melito Porto Salvo, di una sentenza falsa, data cioè per pronunciata in pubblica udienza in un giorno in cui il detto magistrato risultava, invece, in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria.

All'esito degli accertamenti svolti dagli organi competenti, è risultata la fondatezza di quanto rappresentato nella detta interrogazione.

La sentenza, redatta e sottoscritta dal dottor Macrì nella causa fra Laganà Giuseppe ed altri ricorrenti e la Calcestruzzi Saline S.a.s., recava effettivamente la falsa data del 14 giugno 1979, giorno in cui non era, in realtà, stata tenuta alcuna discussione, né letto alcun dispositivo, posto che per impedimento dedotto dallo stesso dott. Macrì, l'udienza era stata rinviata d'ufficio al 19 luglio 1979.

Dalla documentazione prodotta dal senatore Meduri risultava, inoltre, la formazione di un verbale falso a firma autentica del dott. Macrì e a firma apocrifa del cancelliere.

I fatti denunciati nell'interrogazione sono stati verificati dall'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia e risultano, documentalmente, dalla sentenza n. 22/81 del 20 gennaio 1981, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, riscontrando la grave anomalia del provvedimento, dedotta con il primo dei motivi di ricorso in appello da parte della Società convenuta, ne aveva dichiarata la nullità.

La vicenda, nonostante gli evidenti profili di illiceità, non risultava, inoltre, essere mai stata portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria penale.

Tuttavia, l'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia, rilevato il decorso dei termini di prescrizione con riferimento ai gravi reati ipotizzabili, proponeva solo l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dottor Vincenzo Macrì, in considerazione della permanente rilevanza ai fini disciplinari del comportamento da questi tenuto, dovuta alla circostanza che notizia del fatto era stata acquisita con la presentazione dell'interrogazione parlamentare in oggetto.

Conseguentemente, in data 24 febbraio 2004 lo scrivente promuoveva, ai sensi degli articoli 107 della Costituzione, 14, n. 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, in relazione all'articoli 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 51, l'azione disciplinare nei confronti del dottor Vincenzo Macrì, in considerazione del fatto che questi era venuto meno ai suoi fondamentali doveri di magistrato, rendendendosi immeritevole di ogni fiducia e considerazione e compromettendo il suo prestigio e l'immagine dell'intero ordine giudiziario.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(13 ottobre 2004)

MUGNAI – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze* – Premesso che:

l'industria ad alta tecnologia è considerata da parte di tutte le economie avanzate una garanzia per la crescita socio-economica e per il miglioramento della competitività dei Paesi che ne sostengono lo sviluppo;

nell'ambito dell'industria ad alta tecnologia i settori dell'aeronautica, dello spazio e dell'elettronica ricoprono un ruolo strategico per l'economia di ogni nazione e per la tenuta del sistema industriale nella competizione internazionale;

in Italia tali comparti, grazie agli oneri sostenuti per ricerca e innovazione, hanno raggiunto livelli di eccellenza paragonabili a quelli ottenuti dall'industria dei maggiori Paesi europei, che sostengono con interventi *ad hoc* di «indirizzo finanziato» le proprie industrie nazionali di settore, precostituendo così posizioni di vantaggio per il proprio sistema industriale;

negli ultimi anni nel nostro Paese, a causa del protrarsi della fase congiunturale negativa, si è andato di conseguenza affievolendo il sostegno alle leggi che promuovono l'innovazione e la ricerca aerospaziale, con conseguenti rischi sulle capacità tecnologiche ed occupazionali,

si chiede di conoscere quali siano le linee strategiche che il Governo intenda seguire nel DPEF 2005-2007 e nelle conseguenti manovre finanziarie, per garantire all'Italia condizioni compatibili con la concorrenza, ma comparabili con quelle praticate dagli altri Paesi europei per la ricerca e l'innovazione nei settori specifici dell'alta tecnologia.

(4-06732)

(5 maggio 2004)

Risposta. – In relazione all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito degli obiettivi comunitari stabiliti nel Consiglio Europeo di Lisbona e dal Consiglio Europeo di Barcellona, il Governo ha manifestato la volontà:

di sostenere una maggiore competitività delle aree produttive ad alta intensità di *export* attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie abilitanti per innovazioni di prodotto, di processo e organizzative;

di sostenere la capacità delle piccole e medie imprese di fare ricerca;

di migliorare la qualità e diffondere il processo di internazionalizzazione del sistema scientifico nazionale con ritorni sulla qualità del capitale umano.

In attuazione di tali obiettivi la manovra finanziaria 2004 ha stabilito agevolazioni fiscali per gli investimenti in ricerca, sviluppo, *export*, nonché per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero.

In particolare nel DPEF 2004-2007 si è evidenziata la necessità di ampliare le capacità tecnologiche, anche in ambito aerospaziale, per rendere competitivo nel medio-lungo periodo il sistema produttivo nazionale del settore. I finanziamenti per tali interventi arriveranno dal Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di base, con procedure concorrenziali.

Per quanto concerne, in particolare, l'azione del Ministero delle attività produttive, si fa presente che il fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, promuove la ricerca industriale destinata al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo relativi ai diversi settori produttivi.

Da ciò discende che la normativa 46/82 non esclude la presentazione di progetti del settore dell'aeronautica, dello spazio e dell'elettronica purché gli obiettivi dei programmi siano ricompresi nell'ambito di applicazione tradizionale della legge stessa ed identificati con la definizione di «sviluppo precompetitivo» precisata dall'Unione europea che li rende compatibili con l'articolo 92 del Trattato della Comunità Europea.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 16 gennaio 2001, nel corso dell'anno 2003 e 2004, sono stati attivati vari bandi tematici e precisamente:

1º e 2º bando PIA Innovazione;

un bando Lombardia emanato a seguito degli impegni assunti con l'Accordo di Programma in materia di innovazione tecnologica tra la succitata regione ed il Ministero delle attività produttive dedicato alle sole piccole e medie imprese lombarde che realizzano programmi di sviluppo precompetitivo di carattere altamente innovativo;

un bando ICT che, attraverso gli incentivi a programmi che utilizzano applicazioni informatiche innovative, mira a realizzare l'aggregazione di piccole e medie imprese che, nella sinergia dell'innovazione, possono trovare nuovi mercati e maggiore competitività;

bando territoriale per piccole e medie imprese operanti nei settori ad alta e medio-alta tecnologia in aree depresse (obiettivo 2).

Si fa presente, infine, che attualmente sono in preparazione altri bandi tematici, di cui uno per la riduzione di emissioni elettromagnetiche dei sistemi radianti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(29 settembre 2004)

PASINATO, FALCIER, MAINARDI, FAVARO, CHIRILLI, GUASTI, TREDESE, CARRARA, FRANCO Paolo, SAMBIN, CICOLANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 (Regolamento sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) configura quale requisito d'ordine generale per ottenere l'attestazione di qualificazione, l'«inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ... a carico ... dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale»;

che l'art. 17, comma 1, lett. d), configura quale ulteriore requisito d'ordine generale l'«inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione statale o del paese di residenza»;

che l'art. 17, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 configura quale ulteriore requisito d'ordine generale «l'inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici»;

che l'art. 17, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 configura quale ulteriore requisito di ordine generale «l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione»;

che l'art. 75, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 (Regolamento Generale sui lavori pubblici) configura quale causa di esclusione dalla singola gara l'aver riportato «sentenza di condanna passata in giudicato ... per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale»;

che l'art. 75, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l'aver «commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici»;

che l'art. 75, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l'aver «commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara»;

che l'art. 75, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l'aver «reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici»;

che l'art. 27, comma 2, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 individua tra i dati da inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate, tenuto dall'Osservatorio per i lavori pubblici dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, «gli eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti»;

che l'art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 stabilisce che «le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17»;

che l'art. 4, comma 4, della legge 109/94 stabilisce alla lett. b) che l'Autorità «vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campione, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici», alla lett. c) che la stessa Autorità «accerta che dall'esecuzione dei lavori pubblici non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario», alla lett. g) che «sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici» e alla lett. i) che «vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art. 8»;

che l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 stabilisce che «l'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tal fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;

abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4 e nel titolo III»;

si porta a conoscenza del Ministro:

che sin dal 2001 ha iniziato ad operare in provincia di Vicenza l'impresa di costruzioni GECA Srl, con sede in Napoli, dando luogo ai primi rilievi da parte delle Stazioni committenti, che ne contestavano l'idoneità sulla base della documentazione prodotta in attuazione del regime transitorio di qualificazione, disciplinato dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000;

che, a fronte di una segnalazione in tal senso effettuata all'Autorità dal Comune di Solagna, l'Autorità deliberava nell'ottobre del 2001 aderendo alle prospettazioni difensive dell'impresa GECA Srl, mentre il

TAR del Veneto riconosceva la correttezza dell'operato del Comune, rigettando il ricorso dell'impresa;

che alla fine del 2001 ha iniziato ad operare in provincia di Vicenza l'impresa GEPCO Srl – cessionaria del ramo d'azienda «lavori pubblici nord-ovest» della GECA Srl – con la medesima sede, compagine sociale e direzione tecnica di quest'ultima e qualificatasi nelle gare d'appalto invocando i requisiti di qualificazione della GECA Srl;

che a fronte, di una segnalazione effettuata all'Autorità dal Comune di Cassola – che contestava l'idoneità dell'atto di cessione, in quanto privo dei contenuti minimi dalla stessa Autorità successivamente indicati con le determinazioni nn. 11/2002 e 5/2003, e per di più sottoposto a condizione risolutiva – l'Autorità deliberava nel marzo 2002 aderendo alle prospettazioni difensive della GEPCO Srl, mentre il TAR del Veneto riconosceva la correttezza dell'operato del Comune, rigettando il ricorso dell'impresa avverso il provvedimento di esclusione dalla gara;

che nel corso del 2002 la Cassa Edile di Vicenza ha accertato numerose situazioni di irregolarità nei riguardi degli adempimenti prescritti dalla contrattazione collettiva nei confronti dei lavoratori occupati nei cantieri della GECA Srl e della GEPCO Srl, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ha emesso quattro processi verbali di illecito amministrativo, contestando violazioni – oltre che relativamente agli adempimenti in materia contributiva - anche delle norme regolanti l'utilizzo di lavoratori stranieri (permesso di soggiorno) e l'autorizzazione dei subappalti nei lavori pubblici, dandone conseguente informativa all'Autorità Giudiziaria;

che, nell'espletamento delle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di ammissione alle gare in merito «ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara», alcune Stazioni committenti hanno accertato che il direttore tecnico della GEPCO Srl (già amministratore e direttore tecnico della GECA Srl) aveva riportato condanna, passata in giudicato, per violazione delle norme in materia di contributi sociali obbligatori, condanna di cui non era stata fatta alcuna menzione nelle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di gara in corso;

che nonostante le puntuali segnalazioni effettuate all'Autorità da numerosi Comuni in ordine alle circostanze indicate ai punti quinto e sesto – con richiesta di precise indicazioni che confermassero la possibilità, per le Stazioni committenti, di escludere l'impresa interessata dalle gare in corso – l'Autorità si pronunciava escludendo tale possibilità ed inducendo, così, le Amministrazioni procedenti ad aggiudicare numerosi contratti d'appalto alla GEPCO Srl;

che nel corso del 2002 sono state disposte nei confronti della GECA Srl ben tre risoluzioni in danno ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, rispettivamente dai Comuni di Montecchio Maggiore e Lonigo e dall'ATER di Vicenza, tutte debitamente segnalate all'Autorità;

che dalla fine del 2002 e per tutto il 2003 sono state disposte nei confronti della cessionaria GEPCO Srl due ulteriori risoluzioni in danno, sempre ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99, rispettivamente dai Comuni di Bassano del Grappa e di Chiampo;

che, a fronte di questa preoccupante sequela di gravi inadempienze, altre Amministrazioni locali hanno interpellato l'Autorità per conoscere se vi fossero elementi per evitare di concludere ulteriori contratti d'appalto con la GEPCO Srl, ricevendo dall'Autorità sempre indicazioni favorevoli alla permanenza in gara ed all'eventuale aggiudicazione dei lavori in capo alla GEPCO Srl;

che alcune Amministrazioni locali - con rapporti contrattuali o procedure di gara pendenti con la GEPCO Srl - hanno attivato, nel maggio 2003, su iniziativa del Comune di Zané, uno scambio di informazioni finalizzato a predisporre un quadro «organico» della situazione, al fine di sottoporla «unitariamente» all'Autorità;

che, a seguito di un esposto presentato dalla GEPCO Srl all'Autorità, questa, senza attivare alcun contraddittorio con le Amministrazioni locali interessate, ha ammonito le stesse Amministrazioni «che l'attività posta in essere è di stretta competenza dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici»;

che nel dicembre 2003 il Comune di Torrebelvicino ha risolto in danno della GEPCO Srl, a norma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99, il contratto d'appalto per la ristrutturazione della Sede Municipale;

che nel gennaio 2004 i Comuni di Villaverla e Marano Vicentino – che avevano stipulato contratti di appalto con la GEPCO Srl adeguandosi alle indicazioni in tal senso pervenute dall'Autorità – si sono, a loro volta, visti costretti a risolvere in danno tali contratti, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99;

che a tutt'oggi, considerando le risoluzioni in danno disposte dalle Amministrazioni locali del Vicentino nei confronti della GECA Srl (cedente l'azienda) e della GEPCO Srl (cessionaria di azienda), i provvedimenti raggiungono il numero di otto, con immaginabili conseguenze a carico degli Enti che hanno subito pesanti ritardi nella programmazione delle relative opere pubbliche e con gravissimi disagi per le comunità locali che non hanno potuto fruire, nei tempi previsti, di strutture essenziali, quali scuole, residenze sociali, cimiteri, sedi istituzionali, ecc.;

ritenendo che il descritto operato dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – ed in particolare la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'impresa GEPCO Srl e della SOA Quadrifoglio SPA – non sia conforme alla normativa vigente, e sia stato, comunque, agevolato da una non adeguata disciplina dei poteri e dei doveri dell'Autorità in ordine alla vigilanza sulle SOA e sulle stesse imprese munite di attestazione;

ritenendo, in particolare:

che quanto in ripetute occasioni portato a conoscenza dell'Autorità mediante puntuali segnalazioni di numerosi Comuni avrebbe dovuto dar

luogo ad una puntuale attività di verifica dell'attività di attestazione posta in essere nei confronti della GEPCO Srl dalla SOA Quadrifoglio Spa, al fine di accertare come quest'ultima abbia potuto riconoscere in capo alla citata impresa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, in presenza di una condanna passata in giudicato per reati in materia di contributi sociali e di risoluzioni di contratti d'appalto disposte in danno sia dell'impresa cedente (GECA Srl), sia dell'impresa cessionaria (GEPCO Srl);

che le medesime circostanze, ancorché non conosciute dalla SOA Quadrifoglio Spa in occasione dell'originaria attestazione della GEPCO Srl (risalente al febbraio 2002), avrebbero dovuto essere comunque accertate dalla stessa SOA – con effetto preclusivo al mantenimento della qualificazione della citata impresa – in occasione delle successive variazioni dell'attestazione, avvenute nel dicembre 2002 e nel settembre 2003;

che dalle risultanze del sito internet dell'Autorità emergono situazioni che possono configurare «conflitto di interessi» nella compagine sociale della SOA Quadrifoglio SPA, rispetto alla posizione della GEPCO Srl - visto il disposto dell'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, per il quale «la composizione ... della SOA deve assicurare .... l'assenza di qualunque interesse ... che possa determinare comportamenti non imparziali ...», conflitti di interessi che l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 sanziona con la revoca dell'autorizzazione della SOA;

che la GEPCO Srl ha violato anche il disposto dell'art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, che obbliga le imprese attestate «a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17»;

che l'Autorità non sembra esente da responsabilità per non aver assunto alcun provvedimento in merito, pur avendo acquisito reiterate informazioni dalle Stazioni committenti circa situazioni riconducibili alla fattispecie cui si riferisce la norma regolamentare da ultimo citata;

che alla luce delle vicende sopra illustrate è ragionevole domandarsi se dei danni subiti dalle Amministrazioni locali, costrette a risolvere contratti d'appalto in danno della GEPCO Srl, debba rispondere solo quest'ultima, ovvero se sia configurabile anche una responsabilità patrimoniale dell'Autorità, per omesso esercizio del potere-dovere di vigilanza, soprattutto in ragione del fatto che l'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 109/94 stabilisce che l'Autorità «accerta che dall'esecuzione dei lavori pubblici non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'attuale disciplina delle cause di esclusione delle gare – soprattutto l'art. 75, comma 1, lett f), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 – debba essere rivista, per renderla efficace presidio a tutela dell'interesse pubblico a che i lavori pubblici siano affidati ad imprese che non abbiano già commesso grave negligenza in precedenti appalti, a prescindere dall'identità del relativo

committente, con ciò uniformando la disciplina interna al disposto dell'art. 24, lett. g), della direttiva n. 93/37/CEE ed attuando correttamente il rinvio a quest'ultima operato dall'art. 8, comma 3, lett. c), della legge 109/94;

quale sia la sua valutazione in ordine alla necessità di rivedere la disciplina dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici – allo scopo di prevenire «disfunzioni» nell'attività di vigilanza che ad essa compete ed assicurandole effettività ed efficacia – in modo da evitare che, come sembra invece essere accaduto nelle situazioni oggetto della presente interrogazione, venga di fatto tollerato l'operato di Società Organismo di Attestazione (SOA) e di imprese della cui capacità, serietà e correttezza appare più che lecito dubitare.

(4-06292)

(4 marzo 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si evidenzia che la normativa del settore dei lavori pubblici è attualmente in fase di revisione, a cura della Commissione all'uopo nominata da questa Amministrazione, al fine di rendere il più efficace e trasparente possibile il sistema della vigilanza sui lavori pubblici nonchè di tutelare in maniera particolare l'interesse pubblico attraverso l'affidamento di lavori pubblici a imprese che non abbiano commesso gravi negligenze in precedenti appalti.

Tale revisione renderà la normativa di riferimento più snella e di più facile ed inequivoca interpretazione, con il risultato di eliminare anche le eventuali disfunzioni nell'attività di vigilanza quali la fattispecie evidenziata nell'interrogazione, in merito alla quale puntuali e specifici elementi dovranno necessariamente ricercarsi nella competenze istituzionali dell'Autorità vigilante.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat

(13 ottobre 2004)

PASSIGLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le organizzazioni sindacali lamentano che, malgrado le rassicurazioni date dal Ministero nel dicembre 2002 alle cooperative appaltatrici delle pulizie degli istituti scolastici di Firenze, Signa e Lastra, non è stato corrisposto dall'amministrazione scolastica il pagamento pregresso relativo al 2002, né il pagamento relativo al corrente anno scolastico;

a tutt'oggi è stata trasferita solo una parte degli arretrati e nulla è stato corrisposto a fronte dei servizi di pulizia prestati a partire da settembre 2002;

le cooperative hanno finora garantito gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici anticipando quanto dovuto ai propri dipendenti, ma risulta che a partire dal mese di marzo ciò non sarà più possibile determinando il rischio di gravi disagi occupazionali;

le organizzazioni sindacali hanno proclamato già uno sciopero e denunciano la situazione di grave incertezza salariale di numerosi dipendenti,

si chiede di conoscere:

per quale motivo l'amministrazione scolastica non abbia dato seguito ai pagamenti relativi ai servizi di pulizia resi dalle suddette cooperative;

se non si ritenga necessario assicurare che, entro il più breve tempo possibile, venga corrisposto il pagamento di quanto dovuto alle imprese di pulizie, fornendo le opportune direttive agli organi competenti del Ministero;

quali misure si intenda prendere perché tale situazione non si ripeta in futuro.

(4-04291)

(2 aprile 2003)

Risposta. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'onorevole interrogante lamenta ritardi nel pagamento alle società cooperative appaltatrici del servizio di pulizia degli istituti scolastici, ed in particolare delle scuole di Firenze, Signa e Lastra, delle spettanze pregresse relative all'anno 2002 e all'anno scolastico 2002-2003.

Al riguardo, si fa innanzi tutto presente che sono risultate largamente insufficienti le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali in sede di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dipendente dagli enti locali, senza oneri per lo Stato. Per effetto della stessa legge n. 124/1999, come è noto, sono stati trasferiti allo Stato, sempre senza previsione di oneri anche i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Ciò ha comportato un onere assai rilevante, non previsto né coperto dalla legge n. 124 del 1999, e, pertanto, si è reso necessario reperire ulteriori ingenti risorse finanziarle.

Del problema si è fatto carico questo Governo, che ha provveduto a risolverlo con il decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 22 novembre 2002. L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 212 del 2002 ha disposto, infatti, l'integrazione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali al fine di consentire i pagamenti riguardanti il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali. L'incremento degli stanziamenti è stato di euro

151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

L'intervento attuato con il sopra citato decreto-legge ha consentito di soddisfare tutte le esigenze finanziarie pregresse derivanti dai contratti in questione, ivi comprese, quindi, quelle delle scuole dei comuni di Firenze, Signa e Lastra.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(7 ottobre 2004)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la ATEA spa di Bardello (Varese) si trova in stato di crisi dallo scorso settembre;

lo stato di crisi prevede la cassa integrazione per un anno e poi la mobilità per 158 persone su un totale di 290;

da tempo sono cominciate le espulsioni dei lavoratori in esubero, peraltro attuate senza il rispetto delle più elementari regole di priorità e giustizia sociale. Nel contempo in azienda si effettua il lavoro straordinario;

si sono rinnovati contratti di lavoro interinale con nuove assunzioni definitive,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se il comportamento aziendale non sottenda uno strumentale utilizzo degli ammortizzatori sociali a carico dello Stato ai fini di mera riorganizzazione aziendale.

(4-07065)

(13 luglio 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Varese.

La ditta ATEA S.p.A, esercente la produzione ed il commercio di apparecchi termostatici ed affini, occupa attualmente 259 dipendenti, mentre in passato aveva in forza 289 lavoratori.

Nel corso dell'anno 2003, l'ATEA S.p.A ha documentato di aver avuto un deterioramento della situazione economico-finanziaria per difficoltà di mercato e per la concorrenza internazionale che avevano determinato una contrazione del fatturato. Quanto sopra è evidenziato dai bilanci della società, che dal 2000 hanno registrato un andamento negativo (il 2003 ha registrato un ulteriore calo del 17% rispetto al 2002).

La criticità della situazione, peraltro, ha indotto l'azienda, nel corso del 2003, a dover predisporre un piano di risanamento finanziario, allo scopo di ridurre i costi di produzione indiretti ed alla deverticalizzazione economica delle tecnologie anche attraverso processi di *outsourcing* che hanno comportato l'abbandono da parte della società di attività non legate al *core business* e ad alta incidenza di costi di produzione.

L'attuazione di tale piano ha posto la necessità di adeguare l'organico aziendale con l'individuazione, in un primo momento, da parte dell'azienda di esuberi per 158 lavoratori, per la gestione dei quali era stata attivata, in data 22 settembre 2003, la procedura di mobilità *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223/91.

A conclusione delle trattative con Fiom Cgil e Fim Cisl, presente la RSU aziendale, è stato sottoscritto, presso l'Unione degli industriali della provincia di Varese in data 16 ottobre 2003, un verbale di accordo con il quale si è convenuto il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per 12 mesi, a decorrere dal 3 novembre 2003 fino al 2 novembre 2004, prima del ricorso alla mobilità per 125 lavoratori indicati in esubero.

L'accordo ha altresì previsto, durante il periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, la possibilità di collocare in mobilità i soli lavoratori coinvolti nel piano con i seguenti requisiti:

a) possesso o raggiungimento del pensionamento di anzianità o vecchiaia, entro il periodo di mobilità;

b) adesione individuale con incentivo.

Di fatto, ad oggi, l'azienda risulta aver esternalizzato le lavorazioni del reparto «Tr» (taratura-controllo) in Polonia, affidandole ad una società denominata Ceby Poland, con la quale è stata dichiarata l'assenza di legami societari con l'ATEA S.p.A. Il prodotto assemblato dalla Ceby Poland viene successivamente acquistato da Atea S.p.A per la commercializzazione.

Si è proceduto, inoltre, ad affidare all'esterno, ad aziende locali, la produzione di alcuni componenti e parti dei termostati, aventi carattere di marginalità rispetto all'attività principale dell'azienda e caratterizzati da un eccessivo costo di produzione data l'alta incidenza di manualità che la loro produzione richiede.

Per quanto attiene la Cassa integrazione guadagni straordinaria, il ricorso alle sospensioni non ha riguardato, da subito, tutto il personale inizialmente previsto ma è avvenuto progressivamente fino a raggiungere il numero complessivo di 75 lavoratori.

Inoltre, nell'ambito del piano di gestione degli esuberi, si è avuta l'uscita di 18 unità, di cui 10 in mobilità, 8 per possesso o raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e 2 dimissioni, tutti dietro riconoscimento di incentivo, come previsto nell'accordo sindacale. L'azienda ha riferito di aver offerto la disponibilità, ancora valida, di 10-15 posti di lavoro per mansioni equivalenti, per la ricollocazione di altrettanti lavoratori interessati al piano presso una propria azienda controllata con sede a Stabio (Svizzera), in prossimità del confine, senza aver ricevuto alcuna adesione, circostanza quest'ultima confermata anche dalla RSU.

Le verifiche hanno permesso di rilevare che durante il periodo della Cassa integrazione guadagni straordinaria l'azienda ha continuato a ricorrere, come è avvenuto negli anni precedenti, all'utilizzo del lavoro straordinario, superando di gran lunga i limiti contrattuali, circostanza, questa, per la quale si è proceduto, in data 29 luglio 2004, alla contestazione delle sanzioni relative al superamento dei limiti contrattuali per gli anni 2000 (22 lavoratori), 2001 (27 lavoratori), 2002 (44 lavoratori), 2003 (22 lavoratori) e primi sei mesi 2004 (10 lavoratori).

In merito a ciò, l'Amministrato delegato ha fatto presente che il lavoro straordinario rappresenta ormai per l'azienda un costo storico in quanto il ricorso allo stesso è necessario al funzionamento delle macchine nel senso che, essendo l'ATEA un'azienda ad alta automazione, è necessario garantire una costante e continua manutenzione delle stesse al fine di renderne sempre alto il livello di utilizzo, per evitare fermate della produzione causate da eventuali problemi tecnici alla macchine. Tali circostanze sono state confermate anche dalle RSU.

Nel corso delle verifiche è emerso che l'azienda ha proceduto a trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro, inizialmente a termine, per tre lavoratori inseriti in reparti dove vi sono stati sospensioni in Cassa integrazione guadagni straordinaria e per i quali, a detta dell'azienda e delle RSU, sarebbe stata difficoltosa la loro sostituzione con altro personale in forza, in quanto svolgono mansioni e lavori specifici non effettuabili dal personale femminile, che costituisce il grosso della forza lavoro e degli esuberi.

Infine, il 15 luglio 2004, dall'esame del libro matricola si è accertato che in data 07.06.2004 la ditta ha proceduto all'assunzione di un impiegato – V livello, di nazionalità cinese, addetto ai rapporti commerciali con i mercati asiatici, inserito all'interno dell'ufficio commerciale dove si è registrata l'uscita in mobilità su base volontaria di una impiegata, pure di V livello, sebbene, a detta dell'azienda, adibita a diversi compiti.

La RSU aziendale, sentita in merito al piano in questione, ha rilasciato dichiarazione spontanea, nella quale ha fatto presente che i rapporti con la direzione aziendale sono stati sempre improntati secondo i normali e fisiologici canoni della dialettica sindacale.

Per quanto riguarda il piano di risanamento aziendale, i componenti della RSU hanno riferito che l'esigenza di risanamento dell'azienda era reale, a loro parere, visto che da tempo erano a conoscenza delle crescenti difficoltà economico-finanziarie in cui versava, che avrebbero potuto mettere in serio pericolo addirittura l'esistenza della ditta.

Gli stessi hanno inoltre, riferito che durante le trattative, svoltesi sempre presso la sede dell'Unione degli industriali di Varese, alla presenza anche dei rappresentanti della Fiom Cgil e Fim Cisl, non hanno subito alcun genere di condizionamento ed hanno sempre agito con l'avallo di tutte le maestranze che venivano costantemente informate dell'andamento delle trattative attraverso apposite assemblee.

Al momento, nella fase di attuazione del piano, si tengono incontri periodici di verifica con la direzione aziendale e si possono ritenere sostanzialmente rispettati gli accordi sindacali sottoscritti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(29 settembre 2004)

PETERLINI – *Al Ministro degli affari esteri* – Premesso che:

la libertà di Simona Torretta, di Simona Pari e delle altre persone rapite, così come un futuro di pace in Iraq, possono essere conquistati solamente arrivando alla verità sia intorno al rapimento che alle ragioni della guerra;

il 16 settembre 2004 il quotidiano di Londra «The Guardian», legato a settori dell'*establishment* britannico contrari alla guerra preventiva di Bush-Cheney-Blair in Iraq, ha pubblicato un importante articolo sul rapimento di Simona Torretta, Simona Pari e di altri due loro collaboratori iracheni, dove si chiama in causa il ruolo di servizi segreti stranieri. Sotto il titolo « Chi ha rapito Simona Torretta?», il giornale britannico ha iniziato presentando il coraggioso lavoro umanitario di Simona Torretta dal 1996 tra la popolazione irachena, per poi formulare pesanti dubbi sulle ragioni del rapimento: « ...I fautori della guerra stanno usando il rapimento per dipingere i sostenitori della pace come degli ingenui che stupidamente appoggiano una resistenza che risponde alla solidarietà internazionale con rapimenti e decapitazioni. Nel frattempo, un numero crescente di *leader* islamici indicano che l'assalto al centro dell'associazione «Un ponte per...» non è stato il lavoro di *mujaedin* bensì di servizi segreti stranieri che stanno cercando di screditare la resistenza. Non c'è niente in questo rapimento che segua il *modus operandi* delle altre operazioni. ... Mentre i *mujaedin* cercano sempre di non farsi riconoscere coprendosi il viso, questi rapitori erano a volto scoperto e ben rasato e alcuni in giacca e cravatta. Uno è stato chiamato dagli altri «sir» (signore). Le vittime di rapimenti erano quasi sempre state uomini, mentre adesso tre sono donne... Manhouz Bassam, una donna irachena, è stata trascinata per il suo *foulard*, una trasgressione religiosa scioccante per un attacco che dovrebbe essere fatto nel nome dell'Islam... Invece dei soliti tre o quattro individui, 20 uomini hanno assaltato l'edificio alla luce del sole non preoccupati di essere presi... Gli assalitori erano armati con mitragliatori AK-47 (di fabbricazione americana), fucili a pallettoni, pistole con silenziatore, mentre i *mujaedin* usano solitamente mitragliatori Kalashnikov.... Testimoni hanno detto che alcuni indossavano la divisa della Guardia nazionale irachena e si sono qualificati come uomini di Ayad Allawi, il primo ministro *ad interim*. Un portavoce del governo ha negato ogni coinvolgimento, ma Sabah Kadhim, un portavoce del Ministero degli affari interni, ha ammesso che gli assalitori indossavano divise militari e corsetti antiproiettile'.»;

il «The Guardian» continuava: «Allora, è un rapimento fatto dalla resistenza oppure un'azione coperta della polizia? O qualcosa di peggio: una copia delle sparizioni operate dal Mukhabarat (il servizio segreto) di Saddam Hussein, quando agenti arrestavano oppositori del regime che poi scomparivano per sempre? Chi avrebbe potuto condurre una simile operazione coordinata? Chi può beneficiare da un attacco contro questa organizzazione non governativa che è contro la guerra?»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che queste domande poste a Londra debbano esserlo anche a Roma;

se il Governo italiano abbia già intrapreso delle indagini in questa direzione, per provare chi abbia veramente condotto un rapimento così anomalo e per investigare l'ipotesi di un coinvolgimento anche di reti legate a servizi segreti stranieri;

se si intenda chiedere ufficialmente al governo iracheno di rispondere alle dichiarazioni di chi, come il quotidiano «The Guardian» di Londra, ha sollevato dei profondi dubbi sulla condotta del rapimento e su un eventuale ruolo di interessi e di reti che sembrano convergere intorno a certe responsabilità del governo o di altre istituzioni dello Stato iracheno. (4-07326)

(28 settembre 2004)

Risposta. – La trattativa per la liberazione di Simona Pari e Simonetta Torretta ha costituito un'operazione estremamente complessa che ha visto sviluppare, in un comune sforzo da parte delle Istituzioni e degli apparati dello Stato, un'articolata azione sul fronte politico-diplomatico e di *intelligence*, che ha infine permesso la liberazione delle nostre due connazionali. Sull'insieme e su specifici aspetti di questa delicata operazione il Parlamento è stato recentemente informato nelle appropriate sedi istituzionali.

In occasione del rapimento delle due volontarie italiane si è nuovamente aperto il dibattito sulla sicurezza dei cittadini italiani attualmente presenti in Iraq. Si tratta ovviamente di un aspetto che è stato sempre oggetto di attenzione prioritaria da parte delle autorità italiane.

La presenza di nostri connazionali in Iraq, fin dal principio della crisi tuttora in corso, è stata infatti costantemente monitorata da parte del Ministero degli affari esteri, in coordinamento con la nostra Ambasciata a Baghdad e con tutti gli altri organi militari e civili dello Stato impegnati in Iraq; si è inoltre mantenuto uno stretto collegamento anche con i rappresentanti dei *media,* con il mondo del volontariato e delle organizzazioni non governative operanti su mandato del Governo o autonomamente, con le imprese e gli operatori presenti nel paese.

A tal fine è stata costituita presso l'Unità di Crisi della Farnesina una specifica struttura – dotata di personale specializzato e di tecnologie avanzate – cui fa capo un centralino operante 24 ore su 24. In base ai controlli e rilevamenti compiuti, una scheda di situazione viene aggiornata con ca-

denza quotidiana e contestualmente diffusa – in rispetto della legge sulla *privacy* – ad un numero determinato di uffici governativi. Questa azione di costante monitoraggio è mirata anche a rilevare, ove possibile, la presenza di connazionali che omettano, a qualsiasi titolo e nonostante il contrario avviso del Governo, di segnalare alle Autorità italiane la propria presenza in Iraq.

Dal principio della crisi irachena il Ministero degli affari esteri – non essendo possibile dal punto di vista giuridico limitare coercitivamente la libertà di movimento dei nostri cittadini – ha invariabilmente sconsigliato di recarsi «a qualsiasi titolo nel Paese», raccomandando di rinviare, «vista la costante grave minaccia di attacchi diretti contro cittadini e/o istituzioni dei Paesi membri della coalizione, anche i viaggi ritenuti assolutamente necessari per motivi di lavoro». Tali raccomandazioni sono state ribadite in comunicati stampa ampiamente ripresi dagli organi di informazione, con cui la Farnesina ha confermato l'opportunità che «sia quanto più possibile limitata la presenza in Iraq di italiani che non svolgono funzioni istituzionali».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(14 ottobre 2004)

SODANO Calogero, MELELEO, SEMERARO, CICCANTI, CHERCHI, MAFFIOLI, KAPPLER, SANZARELLO, DEMASI, OGNIBENE, PEDRIZZI, GABURRO, RUVOLO, FORTE, COZZOLINO, CONTESTABILE, MEDURI, BATTAGLIA Antonio, CRINÒ, SALZANO, GRECO, NESSA, FEDERICI, FORLANI, GUZZANTI, IANNUZZI, D'IPPOLITO, CHIRILLI, ZORZOLI, ZICCONE, TREMATERRA, RONCONI, RIZZI, BOREA, CALLEGARO, IERVOLINO, DANZI, CASTAGNETTI, FABBRI, SCOTTI, PASTORE, MANFREDI, GENTILE, CURTO, MORSELLI, COMPAGNA, ULIVI, CANTONI, PALOMBO, CARRARA, BRIGNONE, FIRRARELLO, MENARDI, GIRFATTI, SAMBIN, ARCHIUTTI, MAINARDI, FALCIER, TREDESE, ASCIUTTI, BOSCETTO, COSTA, DE RIGO, MINARDO, PICCIONI, FERRARA, PROVERA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che la scelta antinucleare operata 15 anni fa dal nostro Paese si trova oggi di fronte a sfide che segneranno il futuro dell'intero continente, tanto sul piano dei rapporti economici internazionali, quanto su quello delle politiche ambientali;

che è ormai impossibile obliterare le crescenti difficoltà di approvvigionamento di energia considerato che oggi l'Unione europea importa la metà del suo fabbisogno, ma con gli attuali ritmi di crescita, nel giro di 30 anni, le importazioni rischiano di salire al 70 per cento del fabbisogno complessivo, con un tasso di dipendenza del 70 per cento per il gas e del 90 per cento per il petrolio;

che questa tendenza si accentuerà nel tempo; infatti, a parte le riserve di gas e petrolio del Mare del Nord, in gran parte già in via di esaurimento, l'Unione europea anche nella sua composizione allargata dispone solo di risorse carbonifere;

che il Libro verde della Commissione europea già nel novembre 2000 aveva denunciato il continuo aumento della dipendenza energetica dell'Unione dall'esterno ed evidenziato i rischi economici, sociali, ecologici e fisici di questa dipendenza mostrando uno scenario in cui l'Unione europea non dispone di mezzi efficaci per influenzare il mercato internazionale;

che questi dati appaiono purtroppo incontestabili e la stessa speranza nell'impiego delle energie rinnovabili – com'è noto – non può rappresentare che una risposta molto parziale ai problemi di approvvigionamento; infatti, secondo le stime più ottimistiche, fra 20 anni non più del 10 per cento del fabbisogno complessivo potrà essere coperto da fonti rinnovabili;

che è giustificata, quindi, la preoccupazione diffusa nei Paesi dell'Unione europea la quale ha dovuto prendere atto della pericolosità – per lo stesso futuro del pianeta, quanto meno volendo rispettare un cauto principio di precauzione – delle emissioni di gas serra tanto che i Paesi europei si impegneranno presto, con la ratifica del Protocollo di Kyoto, a una drastica riduzione – entro il 2012 – delle emissioni di CO_2, pari complessivamente all'8 per cento rispetto al livello di emissioni raggiunto nel 1990;

che tale impegno pone i singoli Paesi europei dinanzi ad una responsabilità politica di grande rilievo internazionale, sia per il ruolo avuto dall'Unione europea nel difficile negoziato, sia per il forte livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea sui problemi dell'inquinamento atmosferico e delle variazioni climatiche;

che da queste mutate condizioni sui due versanti, energetico ed ambientale, deriva la ripresa della riflessione sul nucleare – energia la cui produzione non determina, come è noto, emissioni di CO_2 – e sulla possibilità di conseguire, proprio attraverso un maggior ricorso al nucleare, gli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto;

che ciò, fra l'altro, mette in evidenza una forte contraddizione interna tra coloro che non possono semplicemente presentarsi come i paladini del Protocollo di Kyoto e, al tempo stesso, mantenere il ruolo tradizionale di inflessibili oppositori di ogni opzione nucleare;

che fuori dall'Europa vi sono oramai chiari segnali di un diffuso interesse verso nuovi investimenti nucleari: in Cina o in Giappone ed anche negli stessi Stati Uniti, dove una riconsiderazione dell'opzione antinucleare sembra oggi tutt'altro che impossibile;

che il dibattito sull'opzione nucleare è stato, dunque, riaperto anche nel nostro continente e nei prossimi anni costituirà sicuramente uno dei temi di maggiore impatto strategico;

che l'energia nucleare rappresenterebbe – sul piano della lotta all'inquinamento e su quello della riduzione dei costi, nonché dell'indipen-

denza dalle aree geopoliticamente più critiche – la soluzione da privilegiare anche in considerazione del fatto che l'evoluzione tecnologica riesce ormai a garantire livelli di sicurezza molto elevati;

che emergono, tuttavia, altri aspetti – non sottovalutabili – che impongono una grande prudenza: in primo luogo, il problema dello smaltimento delle scorie; in secondo luogo, la vulnerabilità degli impianti nucleari rispetto ad attacchi terroristici, messa in luce tragicamente dagli attentati dell'11 settembre e dalle minacce terroristiche che tuttora continuano a manifestarsi;

che, infine, occorre considerare che le installazioni nucleari – sia sul piano sociale e tecnologico, sia sul piano economico – richiedono un controllo centralizzato dei numerosi fattori in gioco e prediligono assetti monopolistici del mercato energetico. Non è un caso che tale opzione sia oggi privilegiata in Paesi come l'Iran o la Cina e che fra i Paesi europei il più nuclearizzato sia la Francia, in cui prevale ancora un assetto monopolistico del mercato energetico;

che in Italia, com'è noto, i tre *referendum* del novembre del 1987 hanno determinato un indirizzo che ha escluso la prosecuzione di ogni programma nucleare nel nostro Paese;

che delle quattro centrali elettronucleari che erano state realizzate a partire dalla fine degli anni '50, Latina, Trino Vercellese, Caorso e Garigliano, quest'ultima fu fermata per modifiche nel 1978 e non più riavviata e le altre 3 furono fermate, in successione, a partire dal 1988 a seguito del *referendum;*

che in conseguenza di quella scelta, che pure aveva alla base legittime preoccupazioni di carattere ambientale anche a seguito del grave incidente di Cernobyl in Ucraina, abbiamo dovuto sostenere costi economici altissimi, che – nella parte tradottasi direttamente in aggravi tariffari – pesano ancora oggi sui consumatori;

che l'Italia ha dovuto affrontare i costi dello smaltimento delle scorie (senza peraltro ancora pervenire alla creazione di quel deposito nazionale, sempre più urgente, che consentirebbe uno smaltimento in condizioni di effettiva sicurezza), continuando però ad importare energia dalle centrali nucleari francesi poste a pochi chilometri dal nostro confine;

che il problema deve oggi essere posto, invece, fuori dagli schematismi ideologici, in termini completamente nuovi;

che la normativa vigente, come modificata da uno dei tre *referendum* del 1987, impedisce oggi all'ENEL di partecipare ad attività nucleari all'estero. In seguito alla approvazione del terzo dei quesiti abrogativi del 1987 – del tutto irrilevante ai fini della sicurezza del nostro territorio – l'Ente nazionale per l'energia elettrica, allora sotto il pieno controllo dello Stato ed unico ente elettrico italiano, dovette interrompere tutte le proprie attività nel settore e rinunciare alla sua partecipazione nell'impianto elettronucleare francese Super-Phoenix, in quanto privato della facoltà di promuovere la costituzione di società con compagnie o enti stranieri o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari;

che tutto ciò non mancò di avere effetti negativi, anche occupazionali, sull'intera industria elettronucleare italiana, che da allora di fatto fu praticamente smantellata;

che uno dei tre *referendum* sul nucleare abrogò infatti una parte dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1973, n. 865, che – sostituendo l'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 – aveva abilitato l'ENEL alla realizzazione e all'esercizio di impianti elettronucleari;

che, successivamente, l'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), sostituì nuovamente il comma settimo dell'articolo 1 della legge n. 1643, ma non dispose la cessazione di quel divieto che conseguiva dall'esito del *referendum;*

che oggi gli interroganti ritengono maturi i tempi per una revisione di quella decisione anche in considerazione delle mutate condizioni climatiche che attualmente hanno portato l'intero paese in uno stato di emergenza con gravi danni all'agricoltura, alle industrie e alle centrali termoidroelettriche, come dichiarato anche di recente dalla Protezione Civile;

che tale situazione comporta continui appelli ai cittadini per limitare i consumi, di acqua e di energia, consumi che invece aumentano esponenzialmente a causa delle elevatissime ed insopportabili temperature,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti in proposito dei Ministri in indirizzo;

se si ritenga opportuno riconsiderare l'utilizzo dell'energia nucleare anche in considerazione del fatto che il nucleare come fonte di energia viene comunque utilizzato dal nostro Paese che lo importa dalla Francia e dall'Austria.

(4-05066)

(23 luglio 2003)

Risposta. – Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte.

Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, sono state dettate disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle suddette centrali nucleari e nei siti situati sul territorio delle Regioni interessate. Con lo stesso provvedimento è stato nominato, in qualità di Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, il Presidente della Sogin e sono stati individuati i limiti della delega, ossia le attività che formano oggetto dell'incarico, e le norme cui lo stesso Commissario può derogare nell'attuazione degli interventi necessari a far fronte all'emergenza.

Oggetto specifico della delega è dunque, l'attività di messa in sicurezza dei materiali nucleari con particolare riferimento:

al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività;

alla predisposizione dei piani per l'avvio delle procedure di smantellamento;

delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina;

degli impianti di ENEA e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile;

dei depositi di materie radioattive Eurex e FIAT-Avio di Saluggia (Vercelli), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera);

degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).

Particolare importanza riveste il comma 6 dell'articolo 1 in cui è previsto che il Commissario delegato provveda all'adozione di ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi.

Più recentemente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza precedentemente dichiarato e, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, n. 3355, ad integrazione e modifica della precedente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267, si sono dettate ulteriori disposizioni urgenti.

All'articolo 6 di detta ordinanza, al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi nelle centrali nucleari sopracitate, è previsto che il Commissario delegato predisponga specifici cronoprogrammi cadenzati delle attività da porre in essere, articolati per le varie tipologie d'azione.

Allo stato attuale, con l'emanazione dei predetti provvedimenti, il Presidente del Consiglio ha indicato chiaramente la posizione governativa in merito alle problematiche nucleari in Italia, cioè il perseguimento, in tempi brevi, dello smantellamento degli impianti nucleari.

Si segnala, infine, che la stessa legge Marzano n. 239 del 23 agosto 2004, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», prevede alcune integrazioni alle norme già vigenti, per la corretta gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(29 settembre 2004)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

le organizzazioni sindacali extraconfederali sono sempre più costrette a svolgere il proprio ruolo di rappresentanti dei lavoratori in spazi di agibilità sempre più ristretti non potendo usufruire dei permessi sindacali;

occorre dare voce a tutte le organizzazioni sindacali che democraticamente rappresentano una larga fetta di lavoratori;

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali in data 23.2.2004 ha inviato una nota sulla rilevazione GEDAP anni 1999-2000-2001-2002 in cui riporta che alcuni dirigenti sindacali dell'organizzazione sindacale RdB-CUB, che dedicano il proprio tempo alla difesa dei lavoratori, hanno usufruito di alcune ore di permessi sindacali per espletare il proprio mandato e – poiché le vigenti normative in materia consentono tali permessi alle sole organizzazioni sindacali in possesso del requisito di rappresentatività (art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10 del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, firmatari di contratti nazionali) – invita l'amministrazione comunale di Torre del Greco a procedere nei confronti della RdB al recupero del corrispettivo economico, comprensivo degli oneri a carico dell'ente per le ore di permesso per l'espletamento del mandato godute ma non spettanti;

la RdB-CUB-Coordinamento nazionale ha più volte specificato che per mero errore materiale, nelle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali confederali, non è stato chiaramente indicato dai propri rappresentanti aziendali che i permessi sindacali usufruiti erano finalizzati alla partecipazione delle riunioni degli organismi statutari della Confederazione RdB-CUB, e che tali permessi erano da ritenersi validi;

nonostante le varie comunicazioni del Coordinamento nazionale dell'RdB-CUB in cui si giustificavano vari permessi, l'Amministrazione comunale di Torre del Greco ha avviato le procedure per il recupero del corrispettivo economico, comprensivo degli oneri a carico dello stesso ente per le ore di permesso sindacale godute e non spettanti da 4 dipendenti che svolgono il mandato di dirigenti sindacali all'interno dell'ente riflettenti gli anni 1999-2000-2001-2002, soldi che verranno decurtati dai magri stipendi che percepiscono mensilmente solo per essersi dedicati, come ancora si dedicano, quotidianamente alla difesa dei lavoratori e delle lavoratrici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano riprovevole il fatto che l'organizzazione sindacale RdB-CUB aziendale del Comune di Torre del Greco, che esprime la maggiore rappresentatività all'interno dell'ente, debba essere penalizzata non potendo svolgere a pieno il proprio mandato sindacale;

se non valutino che sia grave che i dirigenti della suddetta organizzazione sindacale debbano farsi carico del costo dei permessi sindacali, facendo pesare l'equivalente economico sui propri redditi;

se non ritengano di predisporre tutte le misure per evitare il «recupero economico» delle ore di lavoro corrispondenti ai sopracitati permessi sindacali, vista l'ampia documentazione «giustificativa» presentata dal coordinamento nazionale RdB-CUB;

se e quali misure intendano intraprendere per favorire una rapida discussione della legge sulla rappresentatività sindacale;

se e quali provvedimenti intendano assumere per garantire a tutti i soggetti sindacali piena agibilità e il diritto ad esercitare la rappresentanza.

(4-06617)

(21 aprile 2004)

Risposta. – Riguardo l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, per quanto di competenza di questo Dipartimento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'onorevole interrogante, a seguito delle lettere di richiesta di recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso per lo svolgimento del mandato fruite dalla Confederazione RdB-CUB, ma non spettanti, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al comune di Torre del Greco, in sede di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 19, comma 8, del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, chiede di conoscere:

«se i Ministri in indirizzo non ritengano riprovevole il fatto che l'organizzazione sindacale RdB-CUB aziendale, del Comune di Torre del Greco, che esprime la maggiore rappresentatività all'interno dell'ente, debba essere penalizzata non potendo svolgere appieno il proprio mandato sindacale»;

«se non valutino che sia grave che i dirigenti sindacali ...», della suddetta organizzazione «...debbano farsi carico del costo dei permessi sindacali...»;

«se non ritengano di predisporre tutte le misure per evitare il recupero economico delle ore di lavoro corrispondenti ai predetti permessi sindacali ...», vista l'ampia documentazione «giustificativa» presentata dalla predetta Rds-CUB;

«se e quali misure intendano intraprendere per favorire una rapida discussione della legge sulla rappresentatività sindacale» ed, infine, «se e quali provvedimenti intendono assumere per garantire a tutti i soggetti sindacali piena agibilità ed il diritto ad esercitare la rappresentanza».

A tale proposito si precisa che, sebbene tutte le associazioni sindacali abbiano diritto ad una tutela comune, in conformità al principio costituzionale di libertà sindacale, solo le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, 43 e 50, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto a fruire di determinate prerogative sindacali e le relative modalità di utilizzo e distribuzione sono demandate alla contrattazione collettiva.

Solo per alcune associazioni sindacali, infatti, il legislatore ha previsto una tutela privilegiata, consistente nell'attribuzione di diritti ulteriori rispetto a quelli spettanti ai sindacati non rappresentativi, tra i quali è da annoverare il diritto ad usufruire di uno specifico monte ore di permessi per lo svolgimento del mandato.

La disciplina sulla rappresentatività è stata più volte sottoposta all'esame della Corte costituzionale che l'ha ritenuta legittima in ragione della circostanza che le relative disposizioni «assicurano la genuinità dell'azione sindacale garantendo una razionale coincidenza tra la rappresentanza legale e quella effettiva...», a cui consegue una legittima differenziazione di disciplina, in conformità agli articoli 3 e 39 della Costituzione, effettuata «... alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito dalla legge» (cfr., in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale 18 gennaio 1990, n. 30, nonché Cassazione, sezione lavoro, 27 agosto 2002, n. 12584).

Sulla base di dette disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali quadro hanno poi disciplinato le modalità di utilizzo e distribuzione delle prerogative sindacali.

In particolare l'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni prevede che «i permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'articolo 9».

L'articolo 9 del medesimo accordo quadro prevede che «nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione..., i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente».

Il successivo articolo 10 prevede che «i dirigenti sindacali che... hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari ... per l'espletamento del loro mandato, sono i componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative..., i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998», ed infine «i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa».

Si tratta, pertanto, di permessi che possono essere usufruiti solo dalle RSU o dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della vigente normativa e nel limite dei rispettivi contingenti.

Al comma 6 dello stesso articolo 10 è previsto, inoltre, che «la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di

appartenenza dello stesso». Il successivo articolo 19 statuisce che le Confederazioni e le organizzazioni sindacali devono restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e dei permessi sindacali, goduti ma non spettanti, a seguito della verifica operata a consuntivo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

È, inoltre, necessario precisare che solo le Organizzazioni sindacali, e non le Confederazioni, hanno diritto a fruire di determinate prerogative sindacali, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa. Le Confederazioni, in base a quanto risulta dalla disciplina pattizia, non hanno diritto a permessi per lo svolgimento del mandato, di cui ai citati articoli 8, 9 e 10, ma solo a permessi per la partecipazione dei propri dirigenti sindacali ad organismi direttivi, peraltro disciplinati appositamente dall'articolo 11 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 e successive modifiche. Nel caso specifico, la RdB-CUB è una Confederazione e non una organizzazione sindacale, così come risulta dalla rilevazione operata dal comune di Torre del Greco i cui dati sono stati trasmessi a consuntivo, per cui non è legittimata ad usufruire de permessi *de quibus.*

La richiesta di recupero delle somme spese indebitamente dall'amministrazione viene effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica in ottemperanza alla richiamata normativa vigente, legislativa e pattizia, in materia di prerogative sindacali.

D'altra parte, non va sottaciuto che l'eventuale mancato recupero non può che essere equiparato al verificarsi di «... una situazione di fatto con potenzialità lesiva..», pregiudizievole, in quanto comportante «danni alla finanza pubblica...». In tal senso è l'atto di «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti».

Con riferimento, infine, alla richiesta relativa alle «misure da intraprendere per favorire la rapida discussione della legge sulla rappresentatività sindacale», si fa presente che, allo stato attuale, sono all'esame delle Camere diversi progetti di legge in materia di rappresentatività sindacale, progetti che devono essere esaminati dalle competenti Commissioni nei tempi e secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti parlamentari.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(4 ottobre 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nell'ambito dell'attuazione del contratto d'area del Potentino l'impresa Gardenia Spa, che nel corso degli ultimi anni ha prima utilizzato un intervento Gepi e successivamente altri interventi pubblici di incentivazione, l'ultimo su un'annualità della legge n. 488/92, ha ricevuto un finan-

ziamento a fondo perduto di 6.246.000 euro, tutti incassati per un'occupazione aggiuntiva di 20 unità rispetto alle 26 del vecchio organico;

l'azienda ha delocalizzato la propria attività nell'area industriale di Tito e costruito un nuovo capannone, cedendo nel contempo, senza la preventiva autorizzazione dell'ASI di Potenza, i fabbricati allocati nell'area industriale di Potenza al gruppo Mancasi impresa di costruzioni, per un controvalore di circa 3.000.000 di euro;

detta somma non è stata detratta dal contributo erogato e le strutture che hanno effettuato l'istruttoria e quattro livelli di controllo, a partire da Sviluppitalia, non hanno operato al momento la detrazione se non per soli 60.000 euro,

si chiede di conoscere se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'uso delle risorse investite, il recupero delle somme incassate dalla Gardenia Spa per l'alienazione della fabbrica di Potenza, oppure il recupero del manufatto per farlo rientrare nella disponibilità dello Stato e quindi dell'ASI, per il successivo riutilizzo secondo la sua destinazione d'uso, evitando così attività speculative ed immobiliari.

(4-06620)

(21 aprile 2004)

Risposta. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si fa presente che sono state agevolate, nel tempo, ai sensi del testo unico n. 278 del 1978 e successive modifiche ed integrazioni, tre iniziative – progg. nn. 27757/CI, 56312/CI, 68688/CI – a favore della ditta Gardenia S.p.A. relativamente allo stabilimento di Potenza, adibito alla produzione di articoli plastotecnici, i cui prescritti vincoli di destinazione sono già venuti a scadenza, l'ultimo il 30 settembre 2003.

Si è provveduto ad interessare l'Istituto istruttore perché fornisca notizie aggiornate in merito ai dati occupazionali e produttivi dello stabilimento fino a tale data ovvero fino alla data di alienazione dello stesso, al fine di procedere all'eventuale revoca pro-quota delle agevolazioni concesse.

Inoltre, la Gardenia S.p.A. è stata ammessa ai contributi della legge n. 219 del 1981 (completamento interventi aree terremotate) – prog. 57/60/21/0883 – per interventi finalizzati al solo ripristino dei danni causati dal terremoto al proprio stabilimento, terminati nel 1987 e per i quali non sussistono per la ditta vincoli di utilizzazione del contributo concesso.

La ditta Gardenia risulta anche titolare dell'iniziativa imprenditoriale da realizzare nella zona industriale di Tito Scalo nel comune di Tito (Potenza) finanziata con fondi CIPE nell'ambito del contratto d'area di Potenza sottoscritto in data 19 luglio 1999. L'importo dell'investimento totale ammesso a contributo ammonta a euro 8.238.004,00 con un contributo concesso di euro 7.086.047.00 in grado di attivare una nuova occupazione stimata con l'attività produttiva a regime di 24 unità lavorative.

L'investimento di cui sopra risulta già realizzato ed è già entrato in produzione. Il Ministero delle attività produttive ha effettuato, tramite l'apposita Commissione incaricata, l'accertamento finale di spesa ed in data 7 giugno 2004 ha trasmesso al Dirigente del Dipartimento attività produttive della regione Basilicata, nella qualità di Responsabile Unico del contratto d'area in questione, il verbale reso dalla Commissione di accertamento di spesa le cui risultanze costituiranno gli elementi base per la definizione e la emissione, da parte del Responsabile Unico stesso, del provvedimento di concessione definitivo del contributo spettante alla ditta Gardenia S.p.A.

La Commissione di accertamento di spesa, nell'ambito delle operazioni di competenza, ha confermato la riduzione di euro 568.102,59 (valore attribuito ai fabbricati della vecchia unità produttiva, dismessa dalla ditta Gardenia, valore che risulta dalla relazione di stima giurata dall'architetto Gaetano Ligrani in data 29 giugno 1998). Tale importo era stato già escluso dal contributo in sede di relazione istruttoria finale di spesa dal soggetto istruttore (Europrogetti e Finanza S.p.A.). La riduzione dell'importo, in applicazione della normativa vigente, è stata apportata all'importo ammesso per il capitolo di spesa «opere murarie». La Commissione stessa, inoltre, ha ridotto, per lo stesso motivo, l'importo ammesso del capitolo di spesa «suolo aziendale» di euro 339.036,71 corrispondente alla quota parte del valore del suolo di euro 99.622.42 attribuito con la suddetta relazione di stima giurata al sito industriale della vecchia unità produttiva dismessa. La riduzione è stata operata, come prevede la norma in vigore, fino al limite di spesa ammissibile per il capitolo di competenza, limite che nei caso specifico ammonta proprio a euro 339.036,71.

Tale ultima riduzione risulta essere stata applicata anche dal soggetto istruttore nell'ambito di una nuova relazione finale di spesa rettificata, pervenuta data 31 maggio 2004.

Tra gli allegati al verbale di accertamento reso dalla Commissione risulta, tra l'altro, acquisita una dichiarazione in forma di atto notorio resa in data 7 aprile 2004 dal signor Testa Renato, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Gardenia S.p.A. da cui risulta che la vecchia unità produttiva ubicata in Potenza in via della Fisica 23 ha cessato l'attività produttiva in data 24 settembre 2001. In merito alla vecchia unità produttiva non si hanno altri elementi da fornire.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992 a favore della Gardenia S.p.A. le stesse sono state revocate con provvedimento del 31 marzo 2003 (prog. n. 53382/98). Poiché a fronte del contributo inizialmente concesso non erano state effettuate erogazioni, non sono stati disposti recuperi.

Il sottosegretario di Stato per le attività produttive

GALATI

(29 settembre 2004)

TATÒ. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

una delle componenti fondamentali del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco è il centro d'aviazione con i nuclei elicotteri, che svolgono attività di soccorso;

in data 14 febbraio 2003 il Governo ha emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 2003, il regolamento recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

nel decreto del Presidente della Repubblica sono state previste disposizioni da adottare, e con successivo decreto del Ministro dell'interno il regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione;

in tale disposizione, oltre al riordino delle piante organiche, dovevano essere definite le posizioni economiche e i profili professionali delle unità risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate dallo stesso regolamento;

alla scadenza dei sei mesi previsti, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha attuato solo in parte il passaggio, all'interno delle aree funzionali, lasciando fuori da tale delibera il settore elicotteristi,

si chiede di sapere:

se il mancato rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato sia da considerarsi un'inadempienza amministrativa;

se il Ministro in indirizzo intenda dare immediatamente attuazione alle procedure di riqualificazione di un importante settore, all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è quello degli elicotteristi;

quali siano le determinazioni che intenda adottare nell'immediato.

(4-05216)

(18 settembre 2003)

Risposta. – L'inquadramento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei nuovi profili professionali aeronaviganti e nelle relative posizioni economiche è una vicenda che ha impegnato a lungo competenti uffici dell'Amministrazionee dell'interno e si può considerare conclusa in virtù di un provvedimento amministrativo di recente emanazione.

Occorre premettere che il settore aeronavigante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era stato istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 2000 e la relativa dotazione organica per singoli profili professionali e conseguenti posizioni economiche era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002.

Dovendosi procedere a quel punto all'inquadramento del personale interessati nei nuovi profili aeronaviganti, l'operazione non era risultata di agevole attuazione, in quanto non vi era corrispondenza tra la dotazione organica di alcuni dei profili professionali e la posizione economica del personale da inquadrare.

La soluzione del problema ha richiesto una serie di misure, in parte di tipo amministrativo, in parte di rango legislativo. Si fa riferimento, a

quest'ultimo riguardo, all'articolo 3, comma 157, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), in base al quale il personale operativo della posizione economica 31 (posizione contemplata nella dotazione organica del settore aeronavigante di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002), che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, è stato collocato in tali profili in soprannumero.

Da ultimo, con decreto dipartimentale del 16 luglio 2004 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge mansioni di aeronavigazione è stato regolarmente inquadrato nei ruoli del settore aeronavigante secondo le disposizioni e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

La riqualificazione del personale del settore aeronavigante, altra questione posta dall'onorevole interrogante, è stata oggetto di uno specifico protocollo di intesa con il quale l'Amministrazione si è impegnata con le organizzazioni sindacali di categoria a definire entro il 30 giugno 2005 le procedure per i passaggi di profilo di cui all'articolo 17, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002/2005, stipulato il 26 maggio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(24 settembre 2004)

VALLONE – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze* – Premesso che:

il costo della vita negli ultimi due anni ha raggiunto livelli insopportabili, erodendo il potere d'acquisto delle famiglie;

allo scopo di contenere il deficit e rispettare i parametri europei, il Governo effettuava tagli dell'ordine del dieci per cento – ed in taluni casi del trenta per cento – ai trasferimenti erariali a comuni ed enti locali, i quali si vedono costretti ad aumentare la fiscalità locale che, a sua volta, ricade pesantemente sui bilanci familiari;

il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie ha subìto un significativo arretramento, anche a causa del rincaro delle tariffe assicurative, le quali, invece di ridursi per effetto della diminuita incidentalità ascrivibile all'introduzione della «patente a punti» (legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151) e alle «domeniche ecologiche» di numerosi comuni italiani, continuavano ad aumentare di circa il cinque per cento nel corso del 2003;

all'aumento di tali tariffe contribuiva la protezione che il Governo riservava al cartello delle compagnie assicurative, peraltro sanzionate dall'Antitrust in quanto non rispettose delle regole sulla concorrenza nel ramo RC Auto, oltre che «graziate» dai – per loro – benefici effetti della

legge 7 aprile 2003, n. 63, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (cosiddetta «legge salvacompagnie»);

il Ministero delle attività produttive, al quale è demandato il compito di vigilare – anche tramite l'ISVAP – sulle compagnie assicurative, si distingueva per la politica protezionistica a favore di tali imprese e a totale danno degli assicurati,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che la Direzione Generale del Ministero delle attività produttive abbia effettivamente impegnato circa 450.000 euro per produrre degli *spot* pubblicitari televisivi;

nell'ipotesi affermativa, da quale capitolo di bilancio del Ministero suddetto si siano reperite le risorse finanziarie necessarie per stipulare un contratto con la Direzione Generale della RAI-Radio Televisione Italiana;

se non si ritenga che ciò, qualora corrispondesse al vero, costituisca un episodio isolato o una linea politica consolidata del Governo, volta a promuovere le attività dei vari Ministri sulle reti della televisione pubblica;

nell'ipotesi in cui la realizzazione di *spot* televisivi fosse una prassi consolidata, come i Ministri in indirizzo intendano giustificarla a fronte dei tagli imposti dal Governo agli stanziamenti nel settore della ricerca (che portano il nostro Paese ad essere il «fanalino di coda» in Europa), del *welfare,* della sanità e dell'istruzione.

(4-06831)

(20 maggio 2004)

Risposta. – Gli indici Istat sul costo della vita, relativi all'intera collettività nazionale (Indici NIC 95), segnalano un aumento complessivo, calcolato nel corso degli ultimi due anni, pari al 5,1 per cento. Tale cifra si scompone in un aumento pari al 2,7 per cento calcolato fra il mese di giugno 2002 e giugno 2003 e 2,4 per cento calcolato fra giugno 2003 e giugno 2004. Si evidenzia pertanto una tendenza al rientro delle dinamiche inflattive, sebbene l'indice tendenziale, dopo quattro mesi di stabilizzazione al 2,3 per cento, a giugno 2004 sia passato ad 2,4 per cento. L'accelerazione dell'inflazione è imputabile soprattutto alla notevole crescita dei prodotti energetici e ad una ripresa dei prezzi dei servizi. Per quanto riguarda il settore alimentare, invece, l'indice ha confermato a giugno i segni del progressivo rallentamento manifestatosi a partire dal mese di marzo 2004.

Riguardo al potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie, il Rapporto annuale 2003 dell'Istat segnala che, a livello di intera economia, le retribuzioni medie lorde per unità di lavoro sono aumentate del 3,2 per cento; in termini reali, l'incremento è stato dello 0,7 per cento. Il tasso di disoccupazione, pari all'8,7 per cento nella media 2003, ha mantenuto una tendenza discendente anche nella seconda parte dell'anno.

Per quanto riguarda l'andamento delle tariffe assicurative, con particolare riferimento alle tariffe RC-auto, l'indice Istat segnala un aumento

pari allo 0,4 per cento calcolato nel periodo che intercorre fra agosto 2003 (data di approvazione delle legge n. 214/03 relativa alla introduzione della cosiddetta «patente a punti») e giugno 2004. Nello stesso periodo di tempo, l'indice generale segnala un aumento pari a 1,9 per cento. Le tariffe assicurative, pertanto, hanno riportato aumenti inferiori, quelli dell'indice generale.

Quanto al quesito relativo all'impegno di spesa per la presunta produzione di «*spot* pubblicitari televisivi», si precisa che l'iniziativa di comunicazione attivata dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori attraverso lo strumento della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana rientra nelle attività istituzionali della Direzione medesima ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 in quanto rivolta alla «promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori».

Le risorse finanziarie destinate all'iniziativa di comunicazione consistono negli stanziamenti relativi al capitolo n. 1650, «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», del Ministero delle attività produttive, alimentato con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), destina tali entrate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, con modalità da definirsi con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed a tal fine istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Per la realizzazione delle finalità anzidette, il Ministero delle attività produttive ha predisposto un programma di iniziative, articolato in tre distinte linee di intervento, allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2003, sulle quali le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole, ripartendo le risorse disponibili, pari all'importo delle predette sanzioni.

Le campagne di informazione, nell'ambito delle quali è stata sottoscritta la convenzione tra la RAI ed il Ministero delle attività produttive, erano inserite *sub* lettera *c)* della prima linea di azione del citato decreto ministeriale 26 maggio 2003, linea che complessivamente vedeva attribuite risorse pari a 2.790.853 euro.

Da quanto precede deriva, tra l'altro, che l'iniziativa di comunicazione in oggetto non determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio statale, in quanto il capitolo di spesa è finanziato attraverso la riassegnazione di somme, appositamente finalizzate, che affluiscono in conto entrata.

Più in generale, sull'argomento delle convenzioni in essere tra la RAI e le Pubbliche Amministrazioni sono state acquisite informazioni presso la stessa RAI dalle quali si evince l'esistenza di apposite convenzioni, oltre

che con il Ministero delle attività produttive, anche con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole, della salute, dell'ambiente, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e con il Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie. Nell'ambito di tali convenzioni, quella stipulata tra la RAI e la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ammonta a circa il 4 per cento del totale degli importi relativi agli accordi stipulati con i Ministeri con riferimento al 2004.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
Dell'Elce

(29 settembre 2004)

€ 3,04